Senato della Repubblica

XVI LEGISLATURA

Assemblea

RESOCONTO SOMMARIO
RESOCONTO STENOGRAFICO
ALLEGATI

ASSEMBLEA

348ª seduta pubblica (pomeridiana)
martedì 9 marzo 2010

Presidenza della vice presidente Mauro,
indi del presidente Schifani

INDICE GENERALE

RESOCONTO SOMMARIO . . . . . *Pag.* V-XIV

RESOCONTO STENOGRAFICO 1-37

ALLEGATO B (contiene i testi eventualmente consegnati alla Presidenza dagli oratori, i prospetti delle votazioni qualificate, le comunicazioni all'Assemblea non lette in Aula e gli atti di indirizzo e di controllo) 39-50

INDICE

RESOCONTO SOMMARIO

RESOCONTO STENOGRAFICO

SUL PROCESSO VERBALE

PRESIDENTE . . . . . *Pag.* 1, 2
PEGORER *(PD)* 1, 2

Verifiche del numero legale 1, 2

PREANNUNZIO DI VOTAZIONI MEDIANTE PROCEDIMENTO ELETTRONICO 3

DISEGNI DI LEGGE

Seguito della discussione:

(1996) ***Disposizioni in materia di impedimento a comparire in udienza*** *(Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Consolo; Biancofiore e Bertolini; La Loggia; Costa e Brigandì; Vietti; Palomba; Paniz) (Relazione orale):*

LI GOTTI *(IdV)* 3, 5, 6
MARITATI *(PD)* 6
PARDI *(IdV)* 11
DIVINA *(LNP)* 12
DELLA MONICA *(PD)* 14
BENEDETTI VALENTINI *(PdL)* 19

SUI LAVORI DEL SENATO

PRESIDENTE 22
MARITATI *(PD)* 22

DISEGNI DI LEGGE

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1996:

MUGNAI *(PdL), relatore* 22
CASSON *(PD), relatore di minoranza* 24
VITO, *ministro per i rapporti con il Parlamento* 26

SUI LAVORI DEL SENATO. ORGANIZZAZIONE DELLA DISCUSSIONE SULLA QUESTIONE DI FIDUCIA

PRESIDENTE . . . . . *Pag.* 27, 28, 29 e *passim*
FINOCCHIARO *(PD)* 28
BELISARIO *(IdV)* 29, 32
D'ALIA *(UDC-SVP-IS-Aut)* 29
* QUAGLIARIELLO *(PdL)* 30, 31

SALUTO AD UNA RAPPRESENTANZA DI STUDENTI

PRESIDENTE 32

SUI LAVORI DEL SENATO. ORGANIZZAZIONE DELLA DISCUSSIONE SULLA QUESTIONE DI FIDUCIA

Ripresa della discussione:

PRESIDENTE . . . . . 32, 33, 34 e *passim*
FINOCCHIARO *(PD)* 32
D'ALIA *(UDC-SVP-IS-Aut)* 33
ZANDA *(PD)* 35
GIAMBRONE *(IdV)* 35
LEGNINI *(PD)* 35, 36
MALAN *(PdL)* 36, 37

ORDINE DEL GIORNO PER LE SEDUTE DI MERCOLEDÌ 10 MARZO 2010 37

ALLEGATO B

INTERVENTI

Testo integrale dell'intervento della senatrice Della Monica nella discussione generale del disegno di legge n. 1996 39

CONGEDI E MISSIONI 44

DISEGNI DI LEGGE

Assegnazione 44

AFFARI ASSEGNATI 46

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Italia dei Valori: IdV; Il Popolo della Libertà: PdL; Lega Nord Padania: LNP; Partito Democratico: PD; UDC, SVP, Io Sud e Autonomie: UDC-SVP-IS-Aut; Misto: Misto; Misto-Alleanza per l'Italia: Misto-ApI; Misto-MPA-Movimento per le Autonomie-Alleati per il Sud: Misto-MPA-AS.

GOVERNO

Trasmissione di atti . . . . . *Pag.* 47

COMMISSIONE EUROPEA

Trasmissione di progetti di atti normativi per il parere motivato ai fini del controllo sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità 47

CORTE DEI CONTI

Trasmissione di relazioni sulla gestione finanziaria di enti 48

PETIZIONI

Annunzio . . . . . *Pag.* 48

INTERROGAZIONI

Annunzio 37

Apposizione di nuove firme 49

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta 49

Da svolgere in Commissione 50

N. B. - *L'asterisco indica che il testo del discorso è stato rivisto dall'oratore.*

RESOCONTO SOMMARIO

Presidenza della vice presidente MAURO

La seduta inizia alle ore 16,03.

Sul processo verbale

OLIVA *(Misto-MPA-AS)*. Dà lettura del processo verbale della seduta del 4 marzo.

PEGORER *(PD)*. Ne chiede la votazione previa verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Disposta la verifica, avverte che il Senato non è in numero legale e sospende la seduta per venti minuti.

La seduta, sospesa alle ore 16,06, è ripresa alle ore 16,26.

Previa verifica del numero legale, chiesta dal senatore PEGORER (PD), il Senato approva il processo verbale della seduta del 4 marzo.

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico

PRESIDENTE. Avverte che dalle ore 16,29 decorre il termine regolamentare di preavviso per eventuali votazioni mediante procedimento elettronico.

Seguito della discussione del disegno di legge:

(1996) *Disposizioni in materia di impedimento a comparire in udienza* *(Approvato dalla Camera dei deputati; in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Consolo; Biancofiore e Bertolini; La Loggia; Costa e Brigandì; Vietti; Palomba; Paniz) (Relazione orale)*

PRESIDENTE. Riprende la discussione generale.

LI GOTTI *(IdV)*. I commi 1 e 2 dell'articolo 1 si limitano a specificare l'ambito di applicazione dell'istituto del legittimo impedimento, di cui all'articolo 420-*ter* del codice di procedura penale, facendo riferimento agli atti tipici regolamentari e alle attività preparatorie, consequenziali o coessenziali alle funzioni di governo. Il comma 3 prevede che il giudice, valutata la sussistenza di tali presupposti, rinvia il processo ad altra udienza. Il comma 4, invece, introduce un nuovo istituto, il legittimo impedimento continuativo, disancorato dall'articolo 420-*ter* e non suscettibile di verifica da parte del giudice. In questa ipotesi il riferimento ad atti tipici della funzione di governo è privo di ragionevolezza. La disposizione prevede che il giudice rinvii il processo ad un'udienza successiva al periodo indicato, che non può essere superiore a sei mesi: quindi, anche qualora gli impegni connessi all'esercizio delle funzioni tipiche comportasse un impedimento oggettivo più ampio, l'impedimento legittimo potrebbe essere sollevato solo per un periodo massimo di sei mesi, in evidente contrasto logico con la giustificazione addotta all'articolo 2, che richiama, come interesse supremo da tutelare, il sereno svolgimento delle funzioni attribuite al Presidente del Consiglio e ai Ministri. Quella in esame, più che una legge ponte, è sia una norma transitoria eventuale, legata all'entrata in vigore di una futura legge costituzionale, sia una norma temporanea certa cui è attribuita una vigenza massima di diciotto mesi. È particolarmente grave che il legislatore non abbia previsto, come invece riportava il lodo Alfano, che in caso di legittimo impedimento continuativo il giudice possa comunque compiere gli atti urgenti volti ad impedire che una prova vada dispersa. Il Governo dà l'ennesima prova di superficialità e incuria: la Presidenza del Senato dovrebbe sollecitarlo a prestare maggiore attenzione alla redazione dei testi legislativi. *(Applausi dai Gruppi IdV e PD).*

MARITATI *(PD)*. Il disegno di legge proposto dalla maggioranza, che continua pervicacemente ad approvare norme *ad personam*, è palesemente contrario alla Costituzione e si fonda su basi giuridiche inconsistenti. Data l'ampiezza della formulazione, infatti, il legittimo impedimento potrà essere autocertificato ininterrottamente per tutto il periodo del mandato, creando così un'immunità permanente connessa all'esercizio di funzioni di governo che, secondo quanto stabilito dalla Corte costituzionale, non può essere introdotta con legge ordinaria. Per tale motivo è stato

dunque previsto, in modo inusuale, che la normativa in esame rimanga in vigore fino all'approvazione di una legge costituzionale contenente una disciplina organica delle prerogative del Presidente del Consiglio. È inoltre paradossale che la norma sul legittimo impedimento valga per i reati cosiddetti extrafunzionali, ma non per i reati funzionali del Presidente del Consiglio e dei Ministri, regolati dall'articolo 96 della Costituzione. Il disegno di legge prevede inoltre che la richiesta della parte che reclama il legittimo impedimento sia vincolante, disposizione che non ha precedenti nel codice di procedura penale: neppure le richieste del pubblico ministero possono vincolare la decisione del giudice, perché ciò violerebbe il principio costituzionale che sottopone il giudice unicamente alla legge. Mentre in tutti gli altri casi il giudice valuta la sussistenza dei motivi di legittimo impedimento, il Presidente del Consiglio e i Ministri imputati costruiscono da sé una prova legale dell'impedimento. Questa decisione unilaterale da parte dell'imputato altera l'obiettivo di fondo dell'articolo 420-*ter*, cioè un rigoroso bilanciamento tra l'esigenza costituzionalmente tutelata di esercitare la giurisdizione e il diritto di difesa. Impedendo tale bilanciamento vengono compressi i diritti della parte civile e alcuni principi fondamentali, come la celerità dei tempi del processo e la parità di trattamento di fronte alla giurisdizione. *(Applausi dai Gruppi PD e IdV).*

PARDI *(IdV)*. Nonostante i molti problemi che attanagliano il Paese, ancora una volta il Parlamento è chiamato ad occuparsi di una norma palesemente incostituzionale e stilisticamente arruffata, proposta al solo fine di risolvere i problemi giudiziari del Presidente del Consiglio. Secondo quanto riportato da numerosi organi di stampa, il Capo del Governo è arrivato addirittura a minacciare il Presidente della Repubblica, sentendosi svincolato da ogni limite per il fatto di essere stato eletto direttamente dal popolo. Occorre dunque evidenziare che l'elezione diretta del premier non è prevista né dalla Costituzione né dalla criticabile legge elettorale in vigore e che, qualora venisse introdotta, condurrebbe a nuove ed ulteriori storture. Il comportamento addebitato a Silvio Berlusconi, dunque, rappresenta alla perfezione l'anomalia istituzionale che l'Italia sta vivendo in questi anni. *(Applausi dai Gruppi IdV e dei senatori Finocchiaro e Zanda).*

DIVINA *(LNP)*. La Corte costituzionale ha sanzionato con una deliberazione adottata a maggioranza il cosiddetto lodo Alfano, finalizzato a tutelare il sereno svolgimento delle attività istituzionali delle più alte cariche dello Stato. Anche il disegno di legge in esame, discusso e approvato con una larga maggioranza alla Camera dei deputati, è finalizzato a tutelare lo svolgimento delle funzioni di Governo, estendendo un istituto già previsto dal vigente ordinamento processual-penalistico, senza quindi il bisogno di un intervento di natura costituzionale. Va inoltre evidenziato che il disegno di legge ha natura temporanea, che l'interruzione del processo a causa del legittimo impedimento non potrà superare i sei mesi e che, mentre il procedimento è sospeso, non decorre il termine di prescrizione. Dun-

que la normativa proposta, lungi dall'essere palesemente incostituzionale, è coerente con i principi della separazione e del bilanciamento tra i poteri dello Stato, giacché mette l'azione dell'Esecutivo al riparo dalle possibili interferenze del potere giudiziario. *(Applausi dal Gruppo LNP).*

Presidenza del presidente SCHIFANI

DELLA MONICA *(PD)*. Dopo il lodo Schifani ed il lodo Alfano, la maggioranza ed il Governo presentano sulla stessa materia l'ennesimo provvedimento palesemente incostituzionale: l'esito scontato è una ulteriore declaratoria di illegittimità da parte della Corte costituzionale, cui seguiranno le consuete grida al complotto. In questo caso, peraltro, con legge ordinaria si vuole prevedere l'immunità non per le quattro più alte cariche dello Stato, ma per l'intero Consiglio dei Ministri e per il premier. Il provvedimento esercita una evidente distorsione dell'istituto del legittimo impedimento, introducendo la presunzione assoluta dello stesso e facendone risalire i presupposti alla mera titolarità della carica. La Corte costituzionale si è già espressamente pronunciata contro il ricorso alla autocertificazione del legittimo impedimento a comparire in udienza con la motivazione che, sottraendo alla valutazione del giudice l'effettiva sussistenza dell'impedimento, lederebbe i principi del giusto bilanciamento fra i poteri e della leale collaborazione fra organi costituzionali. Non viene inoltre definito alcun sistema di garanzia che prevenga abusi o strumentalizzazioni, al punto che difficilmente si potrà provare che l'impedimento continuativo certificato sia o meno veritiero. Si introduce in questo modo, con una legge ordinaria, una sostanziale immunità. Saranno inevitabili le ricadute sui procedimenti in atto (che saranno congelati così a lungo da risultare di fatto vanificati i principi di oralità e concentrazione dibattimentale) oltre che sui diritti delle vittime dei reati contestati, che saranno inevitabilmente compressi. Il disegno di legge in esame, che rientra nell'ormai abituale prassi dell'Esecutivo di distorcere la legge e violare la Costituzione per interessi particolari, crea un grave *vulnus* alla credibilità e legittimità delle istituzioni. *(Applausi dai Gruppi PD e IdV)*. Allega il testo integrale dell'intervento ai Resoconti della seduta *(v. Allegato B)*.

BENEDETTI VALENTINI *(PdL)*. Il dibattito sul provvedimento in esame meriterebbe, data la sede in cui si svolge, un tono più prettamente politico che non delle disquisizioni accademiche. All'atteggiamento intransigente dell'opposizione si rende necessario rispondere con pari fermezza nel difendere il Presidente del Consiglio da quello che si configura ormai come il tentativo di una sua eliminazione per via giudiziaria. Proprio per questo il provvedimento che la maggioranza intende adottare non è da ritenersi un'anomalia, ma piuttosto la conseguenza di una situa-

zione in cui non viene consentito al Capo del Governo di svolgere il mandato ricevuto dal corpo elettorale. Ferma restando la libertà dell'opposizione di delegare alla magistratura la soluzione dei problemi della giustizia, non si può ignorare la crescente sfiducia dell'opinione pubblica verso il potere giudiziario. Lo spirito del provvedimento è quello di consentire un equilibrio fra la certezza dello svolgimento del processo anche a carico di alte figure istituzionali e il diritto-dovere di governare da parte degli eletti. Appaiono pretestuose, pertanto, le critiche mosse dall'opposizione relativamente alla continuità dell'impedimento e all'inclusione delle attività preparatorie, consequenziali o coessenziali alle funzioni di Governo, previsioni che appaiono invece del tutto ragionevoli e realistiche. È tempo che il Parlamento, invece di dividersi su questioni pretestuosamente formali si dedichi ai temi più sentiti nell'opinione pubblica, fra cui non ultime le riforme costituzionali necessarie a modernizzare il Paese. *(Applausi dal Gruppo PdL).*

Sui lavori del Senato

MARITATI *(PD)*. Rileva che alle ore 21 sono state convocate la Commissione parlamentare antimafia e la Commissione giustizia. Data la delicatezza delle materie che saranno trattate nelle due sedi ed essendo molti senatori componenti di entrambe, sarebbe importante trovare un accordo perché i due impegni non coincidano.

PRESIDENTE. Convenendo sulla inopportunità che i due impegni, entrambi delicati per gli argomenti trattati, si sovrappongano, auspica il raggiungimento di un'intesa tra i Presidenti delle Commissioni in tal senso.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1996

PRESIDENTE. Dichiara chiusa la discussione generale.

MUGNAI, *relatore*. A parte lo scarso contenuto ed il tono grossolano di alcuni degli interventi svolti, nel dibattito non sono stati introdotti nuovi argomenti: conferma pertanto sostanzialmente le valutazioni espresse nella relazione introduttiva e si rifà agli interventi dei senatori di maggioranza per i profili più strettamente politici. Nel suo intervento pacato e circostanziato, il senatore Li Gotti ha definito coerenti e conferenti i primi tre commi dell'articolo 1 e ha sollevato invece obiezioni relative al comma 4. Tale comma è semplicemente volto a razionalizzare la procedura nel momento in cui la Presidenza del Consiglio dei ministri, che è organo collegiale terzo rispetto ai diretti interessati, certifichi (quindi non si tratta di autocertificazione) una sommatoria di impedimenti riguardanti le funzioni del Presidente del Consiglio o del Ministro imputato,

funzioni che comprendono sia le attività preparatorie e consequenziali, sia ogni attività coessenziale alle funzioni di governo. In tal caso, evidentemente, non avrebbe senso una ripetizione in serie di singole certificazioni e pertanto la coerenza dei primi tre commi dell'articolo si estende al quarto comma. Appare logico, infine, che su un istituto di carattere ordinario si intervenga con legge ordinaria e non con legge costituzionale. *(Applausi dal Gruppo PdL).*

CASSON, *relatore di minoranza*. Ribadisce l'assoluta contrarietà al provvedimento, il quale, nel tentativo di introdurre una prerogativa a favore del Presidente del Consiglio, rischia di sovvertire il delicato equilibrio esistente a livello ordinamentale tra potere politico e funzione giurisdizionale, senza considerare che esso è espressamente finalizzato al soddisfacimento di un principio sino ad oggi del tutto sconosciuto all'ordinamento italiano, quale quello del «sereno svolgimento» delle funzioni del Presidente del Consiglio e dei Ministri. Il settore della giustizia necessita di interventi di carattere assai diverso e pur potendosi condividere l'esigenza di provvedere al rafforzamento dell'istituto del legittimo impedimento, questo andrebbe però riformato garantendo tutte le parti processuali, e non solo una limitatissima categoria, nonché i poteri e le competenze dei giudici. Nel prosieguo del dibattito l'opposizione sosterrà convintamente i numerosi emendamenti presentati, i quali muovono nell'ambito del più ampio e corretto rispetto del principio di uguaglianza di tutti i cittadini di fronte alla legge e dinanzi alla giurisdizione. *(Applausi dal Gruppo PD).*

VITO, *ministro per i rapporti con il Parlamento*. A nome del Governo, considerato l'alto numero degli emendamenti presentati, pone la questione di fiducia sull'approvazione di ciascuno dei due articoli che compongono il disegno di legge n. 1996, nel testo licenziato dalla Camera dei deputati. *(Vivaci, reiterate proteste dai Gruppi PD e IdV. Applausi dal Gruppo PdL).*

PRESIDENTE. Conformemente alla prassi, convoca la Conferenza dei Capigruppo e sospende la seduta.

La seduta, sospesa alle ore 17,58, è ripresa alle ore 18,40.

Presidenza della vice presidente MAURO

PRESIDENTE. La seduta riprenderà alle ore 19,15.

La seduta, sospesa alle ore 18,40, è ripresa alle ore 19,17.

Presidenza del presidente SCHIFANI

Sui lavori del Senato
Organizzazione della discussione sulla questione di fiducia

PRESIDENTE. Comunica le determinazioni assunte dalla Conferenza dei Capigruppo in ordine all'organizzazione della discussione della questione di fiducia. *(v. Resoconto stenografico).*

FINOCCHIARO *(PD)*. Nel corso della Conferenza dei Capigruppo il Partito Democratico ha chiesto che il Presidente del Consiglio venga in Senato a spiegare per quale motivo abbia ritenuto necessario, nell'attuale difficile situazione del Paese, di elevare il legittimo impedimento al rango di elemento essenziale del suo programma di governo ponendo la questione di fiducia su questo provvedimento di iniziativa parlamentare. Sono rinvenibili solo due precedenti di fiducia posta su un disegno di legge di iniziativa parlamentare, entrambi riguardanti però degli Esecutivi tecnici, che al momento del loro insediamento non si presentano alle Camere con un programma definito. Il ministro Vito, che si era impegnato a verificare la disponibilità del premier, non è presente in Aula: chiede dunque di non iniziare a dibattere della questione di fiducia prima di sapere se il Presidente del Consiglio intenda o meno presenziare alla discussione. *(Applausi dai Gruppi PD e IdV).*

BELISARIO *(IdV)*. La presenza in Aula di Silvio Berlusconi durante la discussione della fiducia sul disegno di legge, che riguarda procedimenti giudiziari a suo carico, è essenziale. Il Presidente del Consiglio deve infatti dimostrare rispetto nei confronti del Senato e non sfuggire al confronto parlamentare: la sua assenza rivelerebbe invece che l'azione dell'Esecutivo, scevra di reali contenuti, è meramente finalizzata alla tutela dei suoi personali interessi. *(Applausi dai Gruppi PD e IdV. Proteste dai banchi della maggioranza).*

D'ALIA *(UDC-SVP-IS-Aut)*. La decisione di porre la questione di fiducia è sconcertante, perché impedisce una discussione serena e approfondita, irrigidisce il disegno di legge sottraendolo al confronto parlamentare e stravolge la possibilità di creare un percorso condiviso tra maggioranza e opposizione in materia giudiziaria. Il Presidente del Consiglio deve dunque essere presente in Aula, spiegare le motivazioni della questione di fiducia e assumersi in modo trasparente la responsabilità delle sue decisioni. Qualora il Capo del Governo non potesse essere presente, sarebbe comunque utile la presenza del ministro Alfano, affinché chiarisca se le priorità

del Governo in materia di giustizia sono rimaste immutate o meno. *(Applausi dai Gruppi UDC-SVP-IS-Aut e PD).*

QUAGLIARIELLO *(PdL)*. L'opposizione si nasconde dietro un formalismo eccessivo e dimentica sia i recenti tentativi di dialogo tesi a creare un clima più disteso in materia di giustizia, sia il fatto che il provvedimento in esame prende le mosse da una proposta avanzata dall'UDC alla Camera dei deputati. Il centrosinistra dunque non può pensare di trasformare la discussione sulla questione di fiducia in uno confronto diretto con il Governo e dovrebbe evitare di avanzare in modo arrogante le sue pur legittime richieste relative alla presenza del Presidente del Consiglio in Aula. Ritiene anzi che via sia malafede nell'atteggiamento del centrosinistra, che prima presenta un numero esorbitante di emendamenti e poi si lamenta per la conseguente decisione di porre la questione di fiducia. *(Applausi dal Gruppo PdL. Proteste dai banchi dell'opposizione).*

Saluto ad una rappresentanza di studenti

PRESIDENTE. Saluta, a nome dell'Assemblea, gli studenti della scuola secondaria di primo grado «Scipione Ammirato» di Lecce presenti nelle tribune. *(Applausi).*

Ripresa della discussione sui lavori del Senato e sulla organizzazione della discussione sulla questione di fiducia

PRESIDENTE. Prende atto della richiesta avanzata dall'opposizione, ma anche se il Ministro per i rapporti con il Parlamento non ha dato notizie sull'intenzione del Presidente del Consiglio di presenziare o meno ai lavori dell'Assemblea, la Presidenza ha il compito di far proseguire i lavori secondo i tempi e le modalità previste dalla Conferenza dei Capigruppo. Invita pertanto i Gruppi a far pervenire i nominativi degli iscritti a parlare.

FINOCCHIARO *(PD)*. Le richieste dell'opposizione non sono arroganti: è semmai criticabile il comportamento del Governo, che per non affrontare l'esame delle proposte emendative in Assemblea ha posto la questione di fiducia, dimostrando una sensibilità assai diversa da quella palesata dal Governo Prodi nella scorsa legislatura quando, pur potendo contare sulla maggioranza di un solo voto, affrontò 1740 votazioni sulla finanziaria per garantire all'opposizione un dibattito serio. Inoltre, la richiesta della presenza in Aula del Capo del Governo è coerente con il Regolamento e riflette una difesa determinata e testarda delle prerogative del Senato, che dovrebbero stare a cuore anche alla maggioranza. È infatti interesse dell'intera Assemblea che il Governo si assuma in pieno la respon-

sabilità delle proprie decisioni. *(Applausi dal Gruppo PD e dei senatori Pardi e Astore).*

D'ALIA *(UDC-SVP-IS-Aut).* Dopo aver ribadito che anche la presenza del Ministro della giustizia potrebbe consentire comunque un valido contributo alla discussione, segnala che la presentazione del disegno di legge alla Camera dei deputati si inseriva in un tentativo di dialogo, che viene però inficiato dal comportamento del Governo. Sarebbe stato infatti possibile un esame compiuto del provvedimento anche in Senato, senza bisogno di porre la fiducia con una decisione arrogante e irrispettosa nei confronti dell'opposizione. *(Vivi, prolungati applausi dai Gruppi UDC-SVP-IS-Aut e PD e del senatore Astore).*

PRESIDENTE. La richiesta dell'opposizione è politicamente legittima, ma il Governo ha la libertà di farsi rappresentare in Aula da ciascuno dei propri membri: non si può dunque pretendere la presenza del Presidente del Consiglio, ma bisogna verificare l'effettiva disponibilità dei componenti dell'Esecutivo ad intervenire in Aula. *(Proteste dai banchi dell'opposizione).*

ZANDA *(PD).* A nome del Gruppo chiede di togliere la seduta e di riprendere la discussione domani, una volta che sia noto da chi il Governo abbia deciso di essere rappresentato in Aula.

PRESIDENTE. Occorre rispettare il diritto di intervenire di tutti i senatori che si sono iscritti a parlare nella seduta odierna. Poi si potrà accedere alla proposta del senatore Zanda.

ZANDA *(PD).* Ribadisce la necessità della presenza di un rappresentante del Governo in Aula.

GIAMBRONE *(IdV).* Concordando con la richiesta del senatore Zanda, i senatori dell'Italia dei Valori rinunciano a parlare nella seduta odierna.

PRESIDENTE. Accede alla richiesta di togliere la seduta, ricordando però la necessità di votare la questione di fiducia nei tempi previsti dalla Conferenza dei Capigruppo: pertanto la discussione sulla questione di fiducia dovrà avere termine entro le ore 17.

LEGNINI *(PD).* Ricorda l'obbligo regolamentare del Governo di motivare la questione di fiducia e invita dunque la Presidenza a rendere conoscibili tali motivazioni, anche acquisendo il verbale del Consiglio dei ministri. *(Applausi dal Gruppo PD).*

MALAN *(PdL).* Il ministro Vito ha già motivato in Aula la questione di fiducia: peraltro, nella scorsa legislatura, per il Senato, che pure aveva

reiterato più volte formale richiesta, non fu possibile acquisire un verbale del Consiglio dei ministri dell'epoca per poter verificare se l'apposizione della questione di fiducia su un provvedimento fosse stata davvero autorizzata. *(Applausi dal Gruppo PdL).*

PRESIDENTE. Apprezzate le circostanze, rinvia il seguito del disegno di legge in titolo alla seduta antimeridiana di domani.

Dà annunzio degli atti di indirizzo e di sindacato ispettivo pervenuti alla Presidenza *(v. Allegato B)* e comunica l'ordine del giorno delle sedute del 10 marzo, che avranno inizio rispettivamente alle 9,30 e alle 15.

La seduta termina alle ore 19,47.

RESOCONTO STENOGRAFICO

Presidenza della vice presidente MAURO

PRESIDENTE. La seduta è aperta *(ore 16,03).*
Si dia lettura del processo verbale.

OLIVA, *segretario, dà lettura del processo verbale della seduta del 4 marzo.*

Sul processo verbale

PEGORER *(PD)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PEGORER *(PD)*. Signor Presidente, chiedo la votazione del processo verbale, previa verifica del numero legale.

Verifica del numero legale

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale). (Commenti dal Gruppo PD).

Lascio il tempo ai colleghi di prendere la scheda. *(Vivaci commenti dal Gruppo PD).* Colleghi, è la prima votazione. I senatori sono in coda per prendere la scheda.

BARBOLINI *(PD)*. Bisogna abituarsi a rispettare le regole! Dichiari chiusa la votazione! *(Proteste dal Gruppo PD).*

PRESIDENTE. Calma, colleghi.
Il Senato non è in numero legale.
Sospendo la seduta per venti minuti.

(*La seduta, sospesa alle ore 16,06, è ripresa alle ore 16,26).*

Ripresa della discussione sul processo verbale

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, riprendiamo i nostri lavori.
Passiamo nuovamente alla votazione del processo verbale.

Verifica del numero legale

PEGORER *(PD)*. Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione sul processo verbale

PRESIDENTE. Metto ai voti il processo verbale.

È approvato.

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato, nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico

PRESIDENTE. Avverto che nel corso della seduta odierna potranno essere effettuate votazioni qualificate mediante il procedimento elettronico.

Pertanto decorre da questo momento il termine di venti minuti dal preavviso previsto dall'articolo 119, comma 1, del Regolamento *(ore 16,29).*

Seguito della discussione del disegno di legge:

(1996) ***Disposizioni in materia di impedimento a comparire in udienza*** *(Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Consolo; Biancofiore e Bertolini; La Loggia; Costa e Brigandì; Vietti; Palomba; Paniz) (Relazione orale)* **(ore 16,29)**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge n. 1996, già approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Consolo; Biancofiore e Bertolini; La Loggia; Costa e Brigandì; Vietti; Palomba; Paniz.

Ricordo che nella seduta antimeridiana il relatore ed il relatore di minoranza hanno svolto la relazione orale, è stata respinta una questione pregiudiziale ed ha avuto inizio la discussione generale.

È iscritto a parlare il senatore Li Gotti. Ne ha facoltà.

LI GOTTI *(IdV)*. Signor Presidente, proseguendo l'intervento svolto stamattina sulle questioni pregiudiziali affronto gli aspetti critici di questo provvedimento come se la questione di costituzionalità non esistesse, al fine di dimostrarne la fallacia e di evidenziare come si sia in presenza del tentativo di costruire una norma che è assolutamente maldestra.

L'articolo 1, al comma 1, del disegno di legge disciplina il legittimo impedimento correlato all'esercizio del diritto di difesa, tanto è vero che viene richiamata l'applicazione dell'articolo 420-*ter* del codice di procedura penale; quindi, si tratta di una norma di specificazione dell'impedimento legittimo, ai sensi del 420-*ter*. Di particolare importanza per ciò che dirò di qui a pochi minuti sono le ragioni giustificatrici del legittimo impedimento contenute al comma 1 ed estese al comma 2: il primo riguarda il Presidente del Consiglio, il secondo i Ministri. Ebbene, le ragioni sono di due ordini: funzioni di governo con espresso rinvio agli atti tipici regolamentati – vengono citate le norme di cui alla legge 23 agosto 1988, n. 400, e il decreto legislativo n. 303 del 1999 – alle quali si aggiungono le attività preparatorie e consequenziali, nonché attività coessenziali alle funzioni. Abbiamo quindi una ripartizione tra funzioni e attività preparatorie, consequenziali e coessenziali.

Ai sensi del comma 3, il legittimo impedimento è sottoposto a verifica da parte del giudice; siamo pertanto nell'ambito di una disciplina prevista dal nostro codice di procedura penale. Tuttavia, il comma 4 introduce, come già ho detto stamane, un tipo diverso di legittimo impedimento: un legittimo impedimento continuativo, disancorato dall'articolo 420-*ter* del codice di procedura penale, che non è suscettibile di verifica da parte del giudice; il giudice è quindi obbligato a rinviare il procedimento qualora venga giustificato l'impedimento continuativo.

Qual è la differenza tra il comma 4 e il comma 1? Cambiano le ragioni del legittimo impedimento: mentre nel comma 1 si fa riferimento alle funzioni tipiche ed inoltre alle attività preparatorie e consequenziali, nel comma 4 si fa esclusivo riferimento alle funzioni, quindi agli atti tipici. Ora, chi ha predisposto il disegno di legge probabilmente voleva dire il contrario perché, se pure è astrattamente concepibile un impedimento continuativo, nel momento in cui si verifica la sommatoria tra atti tipici delle funzioni, attività preparatoria, attività consequenziale e attività coessenziale – e quindi un complesso di attività – non si spiega il legittimo impedimento continuativo collegato esclusivamente alle funzioni tipiche, cioè ad atti specifici indicati dalle leggi.

Se fosse stato il contrario vi sarebbe stata una ragionevolezza. Il comma 1 fa riferimento all'impedimento per l'udienza, e in quel caso si poteva giustificare il legittimo impedimento con il compimento contemporaneo di atti tipici, ma inserito il riferimento esclusivamente alle funzioni indicate al comma 4 come giustificazione dell'impedimento continuativo non ha assolutamente ragionevolezza, in quanto non può assumersi che il compimento di atti tipici codificati nelle leggi citate possa rappresentare un impedimento continuativo, non essendo previsto l'impedimento per le attività preparatorie, consequenziali e coessenziali.

Cosa succede poi nel caso in cui venga applicato il comma 4? Qualora venga eccepito l'impedimento continuativo, il giudice rinvia il processo all'udienza successiva al periodo indicato, che non può essere superiore a sei mesi. Non si dice dunque che il rinvio non può essere superiore a sei mesi, ma che il periodo indicato non può essere superiore a sei mesi. Ciò implica, senza aggiunte ulteriori, che il periodo di impedimento continuativo, anche se protraentesi per otto, nove, dodici mesi, può essere opposto esclusivamente nel limite dei sei mesi.

È importante questa sottolineatura perché all'articolo 2 si dice che tutto ciò avviene al fine di garantire il sereno svolgimento delle funzioni. La giustificazione non regge dinanzi al fatto che, pur sussistendo astrattamente un impedimento continuativo eccedente il termine di sei mesi, il termine consentito è soltanto quello di sei mesi, né può dirsi che possa applicarsi in via analogica la norma di cui agli articoli 70 e 71 del codice di procedura penale, ossia il legittimo impedimento per infermità mentale. In quel caso, infatti, è vero che è previsto il rinvio di sei mesi, ma alla scadenza di quel termine, o anche prima, il giudice deve disporre nuovi accertamenti sulla sanità mentale dell'imputato, sulla sua capacità di partecipare validamente al dibattimento. In quel caso è previsto, ma qui no.

Quindi, il periodo massimo di impedimento continuativo è di sei mesi e, ai sensi dell'articolo 14 delle preleggi in materia penale o comunque incidenti sulla materia penale, non è possibile un'interpretazione estensiva. Ciò che è scritto è ciò che vale, ossia sei mesi è il massimo periodo di impedimento continuativo. Allora, se è così, non ha fondamento la giustificazione delle ragioni di tutela della serenità dello svolgimento delle funzioni, in quanto il periodo è contenuto nel tempo.

Per quanto riguarda l'articolo 2, signora Presidente, ritengo sia stato commesso un grave errore nel definire il contenuto di detto articolo una legge ponte. In effetti non è così: si tratta di una norma transitoria eventuale, in quanto l'articolo assume che le disposizioni di cui all'articolo 1 si applicano fino alla data di entrata in vigore della legge costituzionale; quest'ultima, però, ancora non esiste e noi non sappiamo se, quando e come verrà approvata. Quindi, è una norma transitoria eventuale, ma è anche una norma temporanea certa, in quanto si aggiunge che, indipendentemente dall'entrata in vigore di una legge costituzionale e qualora non vi sia una legge costituzionale, comunque essa non può avere una durata superiore a 18 mesi. Pertanto, viene inserita all'articolo 2 una norma temporanea. Noi stiamo derogando alla Costituzione applicando una norma temporanea della durata di 18 mesi, che riguarda principi contenuti nella Costituzione.

Vi è, poi, un'altra profonda lacuna. Come tutti ricorderanno, nel lodo Alfano era previsto che, in caso di sospensione del processo per legittimo impedimento, comunque il giudice poteva compiere gli atti urgenti di cui agli articoli 392 e 467 del codice di procedura penale. Si tratta di una categoria di atti tassativamente previsti dal nostro codice. All'articolo 392 vi è un'elencazione tassativa volta ad impedire che una prova vada dispersa perché, ad esempio, il teste è in fin di vita.

PRESIDENTE. Senatore Li Gotti, la prego di concludere il suo intervento. *(Commenti del senatore Belisario)*. Senatore Belisario, ho già concesso quattro minuti in più.

LI GOTTI *(IdV)*. Pertanto, non si può rinunciare ad una prova. Consideriamo l'ipotesi del coimputato che possa dimostrare, attraverso la testimonianza di una persona in fin di vita, la propria innocenza. Il disegno di legge in esame non prevede la possibilità di compiere atti urgenti. Laddove il legislatore ha voluto prevedere la possibilità di compiere atti urgenti, lo ha scritto: nell'articolo 71 del codice di procedura penale è previsto il compimento degli atti urgenti con riguardo al legittimo impedimento per infermità dell'imputato. Se il legislatore non lo scrive, tali atti non si possono compiere. Quindi, noi neghiamo il diritto delle parti ad assumere una prova decisiva per il dibattimento, a carico o a discarico. Queste profonde lacune verranno ulteriormente da noi evidenziate nel corso dell'esame degli emendamenti.

Ciò che preoccupa veramente, signora Presidente, è la superficialità dell'iniziativa legislativa. Non ne possiamo più di veder arrivare provve-

dimenti che dobbiamo correggere. Non ne possiamo più. Si tratta di incuria, di incapacità, di sciatteria o di sabotaggio.

PRESIDENTE. Senatore Li Gotti, concluda.

LI GOTTI *(IdV)*. Non è possibile che arrivino questi disegni di legge sui quali bisogna sforzarsi per mettere insieme ... *(Il microfono si disattiva automaticamente).*

PRESIDENTE. Senatore Li Gotti, le ho concesso cinque minuti oltre il tempo a sua disposizione.

BELISARIO *(IdV)*. Signora Presidente, il tempo è complessivo.

PRESIDENTE. Le do altri 30 secondi.

LI GOTTI *(IdV)*. La ringrazio signora Presidente, anche perché il Presidente Schifani questa mattina aveva detto che si sarebbe reso conto della necessità di sviluppare le argomentazioni.

Volevo sollecitare la Presidenza del Senato, con modi consoni e delicati, a segnalare al Governo la necessità di presentare disegni di legge che abbiano la dignità propria di un disegno di legge di iniziativa governativa. *(Applausi dai Gruppi IdV e PD).*

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Maritati. Ne ha facoltà.

MARITATI *(PD)*. Signora Presidente, in via preliminare intendo esprimere la mia più viva protesta per il modo in cui la maggioranza impone la forza dei numeri anche sui tempi del confronto, di cui evidentemente ha paura, così violando gravemente il diritto di ogni senatore ad attendere in modo compiuto al suo mandato.

Signora Presidente, onorevoli colleghi, il nuovo disegno di legge di iniziativa di alcuni parlamentari della maggioranza, oltre a lasciare sbigottiti per via della pervicacia con cui in questa legislatura si susseguono le leggi *ad personam*, lascia sconcertati per la natura delle norme in esame a cagione della loro palese contrarietà alla Costituzione. Dopo il fallimento decretato dalla Corte costituzionale a proposito del cosiddetto lodo Alfano sulla sostanziale «immunità del Presidente del Consiglio dei ministri», ecco una nuova invenzione con il cosiddetto legittimo impedimento! Quasi a dire: non si vuole concedere al Capo del Governo una sorta di immunità-impunità per tutto il periodo in cui è nell'esercizio delle sue funzioni? Bene, allora, nell'interesse della buona governabilità, si dovrà impedire a qualsiasi magistrato di «scomodare» il Presidente, distogliendolo dalle sue funzioni, che devono essere pertanto considerate come preminenti anche rispetto alle funzioni giurisdizionali.

Signora Presidente, colleghi, questa premessa contiene i punti essenziali della inconsistenza delle basi giuridiche su cui si fonda la nuova iniziativa legislativa della maggioranza di Governo.

Se si dà uno sguardo all'articolo 2 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, ci si può quasi divertire a commentare alcune delle materie ivi indicate, che certamente non sono tutti i giorni nell'agenda del *Premier*: ad esempio, i rapporti del Governo con le confessioni religiose (da intendersi, suppongo, come cosa diversa dai rapporti con il Vaticano) non pare possano occupare seriamente il Presidente e nemmeno i rapporti del Governo con le istituzioni europee; e, ancora, le decisioni di indirizzo politico generale, le politiche intese a rimuovere le discriminazioni, e simili. Questo in sostanza equivale a dire che il legittimo impedimento verrà autocertificato ininterrottamente per tutto il periodo del mandato.

Bene, se non ci trovassimo nel più alto consesso legislativo, nel Senato della Repubblica, e se non fossimo quindi senatori, potremmo ironizzare e forse anche apprezzare l'astuzia o il susseguirsi degli espedienti dei parlamentari di maggioranza, i quali, pur di soddisfare gli interessi del loro capo, sono pronti e capaci di pensarle tutte, anche quelle, come nel caso di specie, che poi tanto intelligenti ed acute non appaiono.

Registriamo quindi un'evidente violazione dell'articolo 3 della Costituzione, dove è sancito il principio dell'uguaglianza di tutti i cittadini di fronte alla legge, sotto differenti aspetti.

Innanzitutto, v'è da rilevare una paradossale maggiore tutela per i reati extrafunzionali, per i quali verrebbe riconosciuto questo abnorme legittimo impedimento, al contrario di quelli funzionali, verso i quali l'articolo 96 della Costituzione non riconosce alcun privilegio o prerogativa del genere. Non è pensabile, non è organico al nostro sistema giuridico, né costituzionalmente corretto ipotizzare che una prerogativa concessa per reati di minore disvalore non sia poi riconosciuta nei riguardi di reati di supposto maggiore disvalore, quali sono i reati funzionali. Trattandosi di una vera e propria prerogativa, atteso che si tratta di una deroga permanente connessa alle funzioni, non può esservi dubbio alcuno che per introdurla nel nostro ordinamento si imponga il ricorso alla legge di modifica costituzionale.

La Corte, difatti, lo ha ribadito di recente nella sentenza n. 262 del 19 ottobre 2009, dove si legge: «deve ribadirsi che nel caso in cui la differenziazione di trattamento di fronte alla giurisdizione riguardi il titolare o il componente di un organo costituzionale, e si alleghi, quale ragione giustificatrice di essa, l'esigenza di proteggere le funzioni di quell'organo, si rende necessario che un tale *ius* singolare, abbia una precisa copertura costituzionale».

In realtà, questo obbligo della procedura costituzionale è ben noto ai presentatori del disegno di legge, che ignoranti non lo sono, al punto che con una procedura a dir poco inusuale, definendo in sostanza il testo di legge proposto (legge ponte o a termine), preannunziano in maniera sfacciata il ricorso ad una successiva legge costituzionale che conterrà una disciplina organica delle prerogative del Presidente del Consiglio dei mini-

stri. Come dire, per ora regoliamo, o risolviamo il problema specifico del nostro Capo, d'urgenza, con una legge ordinaria, una materia che richiede invece una legge di rango costituzionale, prevedendo espressamente che questa poi verrà emessa successivamente. Impudenza, arroganza, non importa: di certo, siamo di fronte ad una ennesima violazione delle fondamentali regole che il legislatore di uno Stato civile, quale dovrebbe essere il nostro, dovrebbe sempre e comunque rispettare.

Qualcuno ha sostenuto in questi giorni che la nuova invenzione o il nuovo espediente proposto dalla maggioranza rappresenterebbe un male minore rispetto al cosiddetto processo breve; intanto registriamo che il processo breve va avanti, atteso che quella previsione di legge, oltre a porre nel nulla alcuni processi sensibili o di interesse per il Governo in carica o per il suo capo, determinerebbe una vera e propria strage di processi di cittadini ignari ed estranei agli interessi superiori del *Premier*. Non credo che, almeno dal punto di vista del sistema giuridico e del complessivo impianto istituzionale e costituzionale, tale valutazione possa essere condivisa come male minore. Ed infatti, con una radicale e deleteria innovazione, di cui non v'è precedente nella storia italiana, si sta per varare una legge che dichiaratamente viola la Costituzione, in attesa che la stessa Costituzione, in merito, venga modificata con una successiva legge costituzionale, per così dire a sanatoria della prima.

Altre opportune considerazioni sulla natura fallace, oltre che negativa, del disegno di legge sono queste: innanzi tutto vale la pena rammentare che è regola assoluta, ricavabile dall'intero assetto del codice di procedura penale, che una parte non può mai vincolare il giudice all'accoglimento della sua richiesta. Questo vale, ad esempio, in tema di richiesta di ammissione delle prove, di richiesta dei riti speciali, di richiesta di riunione o di separazione dei processi, ed in tutte le altre occasioni che si possono individuare alla semplice lettura degli articoli del codice di rito. Nemmeno il pubblico ministero lo può fare, *a fortiori* l'imputato. Non è ammesso alcun automatismo tra *petitum* e *decisum*, altrimenti verrebbe violato – e verrà violato – il principio per cui il giudice è soggetto soltanto alla legge (beh, in fondo, questo è diritto costituzionale).

Se si costruisce un diritto insindacabile al rinvio del processo, siamo in presenza di una richiesta vincolante, che urta contro il predetto principio. Nella stessa logica, il codice di procedura penale non consente ad una parte – nella specie l'imputato – di sottrarre, a sua discrezione, al processo determinato materiale probatorio al quale la parte stessa ha dato causa, come accade a proposito delle dichiarazioni rese dall'imputato durante la fase delle indagini, in presenza del difensore (articolo 503, commi 5 e 6). Anche se l'imputato si avvale della facoltà di non rispondere, quelle dichiarazioni non vanno perse e sono utilizzabili. Insomma vi è un nucleo di beni sottratti alla disponibilità delle parti e tra questi, *in primis*, l'indipendenza e l'autonomia del giudice di fronte alle richieste delle parti stesse.

Il vincolo del giudice, se mai, può essere ravvisato quando una parte eccepisca una nullità o comunque l'inosservanza di un comportamento do-

vuto. Se esse sussistono, il giudice deve accogliere la richiesta. Ma badate: questa è cosa diversa, poiché il giudice non è soggetto alla richiesta, ma alla legge che imponeva comportamenti processuali diversi, e la parte si limita a far rilevare questa violazione.

Mi rendo conto che, a questo punto, qualcuno di voi osserverà che, una volta disposto per legge che l'impedimento sussiste in quelle determinate circostanze, questo è, appunto, un comportamento obbligato per legge, ma io ritengo che non sia così.

La tutela dell'imputato impedito fa parte del suo diritto al contraddittorio e, come tale, va confermata. Ma l'articolo 420-*ter* dimostra, più che altrove, che la materia è oggetto di un bilanciamento attento e rigoroso tra il diritto di difesa e l'esercizio della giurisdizione.

Infatti, la situazione che impone il rinvio dell'udienza, da un lato, è definita in termini molto stringenti: il verbo «risulta» toglie spazio ad ogni incertezza e fluidità; l'impedimento non solo deve essere «legittimo» (cioè non costruito artificiosamente dall'imputato: ad esempio, un ricovero ospedaliero che poteva benissimo essere effettuato in un altro momento), ma deve produrre una «assoluta impossibilità a comparire». Questo significa che l'esercizio della giurisdizione è considerato, per il nostro legislatore costituzionale, un valore di rango molto elevato, tanto che all'imputato può correttamente essere richiesto anche un qualche sacrificio, come il superamento di un disagio fisico non gravissimo o l'accantonamento di altre sue esigenze personali non imprescindibili.

Dall'altro lato, in questa materia il giudice è particolarmente libero nella sua valutazione. Infatti, mentre in ogni altro caso di risoluzione di un contrasto, il giudice deve esporre i motivi logico-giuridici della sua decisione, in questa occasione (e, salvo errore, solo in questa occasione) il giudice è addirittura svincolato – sia pure nella situazione particolare dell'articolo 420-*ter*, comma 2 – dall'obbligo di motivazione e dal sindacato da parte di altro giudice! Infatti, quando non «risulta», ma è solo «probabile» che si sia in presenza di una «assoluta impossibilità di comparire», la probabilità è «liberamente valutata» e non può né formare oggetto di discussione successiva, né motivo di impugnazione.

Nel caso del legittimo impedimento regolato dal disegno di legge in esame siamo invece di fronte, addirittura, ad una vera e propria prova legale, e per giunta una prova legale costruita dall'imputato (starei per dire: nell'interesse dell'imputato con la «I» maiuscola).

Inoltre, la Corte costituzionale ha già chiaramente espresso l'esigenza di un bilanciamento tra i due valori nella nota sentenza risolutiva del conflitto nella causa Previti. Il giudice non può affermare la prevalenza dell'esercizio della giurisdizione e, a rovescio, il Parlamento non può addurre una illimitata prevalenza dell'esigenza del parlamentare. Allora, è vero, si trattava di un membro del Parlamento, mentre qui si tratta di un Capo del Governo o di un Ministro. Ma questo può significare unicamente che il secondo dei due valori avrà un peso ed una considerazione maggiore, non che annullerà del tutto il primo.

E quando si deve operare un bilanciamento, la valutazione non può spettare che al giudice; al giudice la legge potrà indicare dei parametri da tenere in particolare considerazione, ma non potrà sostituirsi al medesimo. Questo ribadisce in maniera inequivocabile l'illiceità di una prova legale.

E voi, colleghi, voi, magistrati, voi, avvocati valenti, non avete alcuna possibilità di contraddire queste affermazioni, perché sono scritte a caratteri cubitali nel nostro sistema giuridico e nella nostra Costituzione. Voi, però, in maniera pervicace andate avanti perché intendete raggiungere un obiettivo che se, politicamente, vi potrà ripagare, dal punto di vista della storia del Paese, degli equilibri e del rispetto del valore della civiltà giuridica, vi sta facendo ammazzare la Costituzione!

Molto opportuno è inoltre considerare che il testo al nostro esame sancisce una presunzione assoluta di impedimento, facendo rinvio ad una serie di norme che descrivono quali sono le attribuzioni del Presidente del Consiglio. E sta bene. Ma queste disposizioni non dicono che tali attribuzioni rappresentano un *continuum* nell'esistenza del Capo del Governo. Dicono semplicemente che, tra i compiti del Capo del Governo, ricadono quelle attività. E dire che esse, o alcune di esse, sono continuative è davvero piuttosto arduo.

Come ho già detto sopra, di particolare interesse può risultare l'esame dell'articolo 2 del decreto legislativo n. 303 del 1999. Questo obbliga a ritenere che non basterà dire che il Capo del Governo è impegnato da una di quelle attività, ma che l'impedimento si manifesta proprio nel giorno dell'udienza, e si esprime «in modo continuativo» (come si legge al comma 4). Tutto ciò, con tanti interrogativi sulla veridicità dell'attestazione, qualora poi si scopra che il *Premier* quel giorno è andato ad inaugurare una parrocchia o una strada; e con alcuni dubbi sulla possibilità di ravvisare un falso in atto pubblico, posto che sarà la Presidenza del Consiglio a redigere l'attestazione. Badate, dove stiamo andando!

Abbiamo constatato che la normativa processuale vigente in materia di impedimento è caratterizzata da un elevato rispetto del valore dell'esercizio della giurisdizione e che la nuova norma non solo entra in tensione molto forte con esso, ma rappresenta una deroga, la quale, secondo le pronunce della Corte, deve essere solidamente giustificata.

Entrano allora in campo le due pronunce della Corte costituzionale sui vari lodi. L'ultima – la n. 262 del 2009 sul lodo Alfano – ha chiaramente detto che con detto lodo si intendeva tutelare non il diritto di difesa, comune a tutti gli imputati, ma una prerogativa specifica di alcuni soggetti, titolari di alte cariche pubbliche. È importante notare che il disegno di legge in questione ne dà atto a sua volta in modo esplicito, là dove dichiara formalmente che il fine del disegno è quello di consentire – badate – ai vari soggetti il sereno svolgimento delle funzioni loro attribuite. Dunque, non stiamo parlando, cari colleghi, di diritto di difesa, ma di prerogative connesse ad una funzione.

Qui, allora, entra in campo l'altra pronuncia, la n. 24 del 2004 sul lodo Schifani. Essa sancì che la sospensione allora introdotta creava «un

regime differenziato riguardo all'esercizio della giurisdizione»; che la differenziazione non può essere di per sé esclusa, poiché «situazioni diverse possono implicare differenti normative»; che in tal caso aveva «decisivo rilievo il livello che l'ordinamento attribuisce ai valori rispetto ai quali la connotazione di diversità può venire in considerazione»; che nella materia sono talmente «fondamentali» alcuni valori che, di fronte ad essi, deve soggiacere il privilegio della funzione pubblica in discorso.

Quali sono questi valori? La Corte ne elencò parecchi: il diritto di difesa dell'imputato, privo della facoltà di rinunciare alla sospensione (oggi superato); il diritto della parte civile (oggi ben presente, perché la reiterazione eventuale delle richieste di rinvio non si accompagna neppure a quella moderata compensazione costituita dalla possibilità di trasferire l'azione in sede civile); i tempi del processo, che, sebbene di fronte ad una dilazione che non è indefinita sono tuttavia notevolmente allungati; e soprattutto il «principio della parità di trattamento rispetto alla giurisdizione».

L'impedire drasticamente al giudice di tenerne conto costituisce una presunzione *iuris et de iure* di prevalenza delle funzioni pubbliche, che urta contro i principi contenuti nella Costituzione. L'esigenza di contemperare è pretesa espressa dalla Corte. Sulla base di queste considerazioni sarebbe auspicabile – nonostante tutto io continuo a sperare ed a sognare – che almeno qualcuno dei colleghi della maggioranza prendesse in considerazione di fare prevalere, almeno in questo momento così delicato per il Paese, la ragione ed il diritto rispetto agli interessi di una sola persona. *(Applausi dai Gruppi PD e IdV).*

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Pardi. Ne ha facoltà.

PARDI *(IdV)*. Signora Presidente, onorevoli colleghi, è dall'inizio della legislatura che questa Aula è costantemente umiliata dalla necessità di occuparsi di fatti triviali, di processi triviali, per motivi abbietti, che riguardano il Presidente del Consiglio. Siamo inchiodati qui, mentre la società aspetterebbe da noi parole risolutive su problemi fondamentali, ad occuparci solo dei suoi processi e soprattutto del modo di farlo uscire dai processi. Che la legge sia incostituzionale e che contenga numerosi conflitti di interesse e che sia arruffata sotto il profilo stilistico lo ha già dimostrato *ad abundantiam* il mio collega Li Gotti, molto meglio di quanto potrei fare io: quindi, non sto nemmeno a ripetere cose di questo tipo.

Al giudice è sottratta la materia. Abbiamo una legge distorta e distorcente, ma l'aspetto fondamentale che voglio evidenziare in questa sede nei pochi minuti che mi spettano, e che è impossibile rinunciare a comparare ciò che noi siamo costretti a fare qui con i sinistri scricchiolii che vengono da certe zone della società fuori dall'Aula. Gli organi di stampa, anche insospettabili, hanno raccontato che solo l'altro giorno il Presidente del Consiglio si è permesso di minacciare il Presidente della Repubblica: in nome di che cosa? Io sono eletto dal popolo, tu no, quindi fai come voglio

io: questa la logica terribile che esprimono tali leggi. Tutto si deve fare, tutto si deve operare e tutto si deve distorcere nella legge italiana perché lui è l'eletto dal popolo e quindi è sciolto dal vincolo delle leggi e supera ogni confine. Questo è assolutamente inaccettabile e già di per sé rappresenta una perfetta esemplificazione della distorsione cui si sottoporrà la Costituzione – ora c'è già l'anticipo – quando si oserà, se mai si oserà, stabilire che il vertice del potere politico deve essere eletto direttamente dal popolo.

Cosa ci aspetta? Ci aspetta subito l'atto di sopraffazione e di prepotenza di un individuo che, pensando di essere eletto direttamente dal popolo, si prende qualsiasi licenza. *(Commenti dal Gruppo PdL).* Berlusconi non è eletto direttamente dal popolo! Berlusconi è eletto da una legge infame e sbagliata che aveva l'artificio iconografico per cui il nome del Presidente era scritto nel tondo del simbolo. Quella non è elezione diretta da parte del popolo, e lui non si può permettere di dire queste cose. *(Applausi dal Gruppo IdV e dei senatori Finocchiaro e Zanda).*

La minaccia del Presidente del Consiglio al Presidente della Repubblica è un comportamento da perfetto energumeno istituzionale che rappresenta la perfezione e l'anomalia istituzionale che sarà studiata nei prossimi decenni, perché ciò che accade in questa Aula diventerà materia di studio per l'orrore istituzionale che è maturato dentro le Assemblee elettive. *(Applausi dal Gruppo IdV e dei senatori Finocchiaro e Zanda).*

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Divina. Ne ha facoltà.

DIVINA *(LNP)*. Signora Presidente, colleghi, abbiamo sentito un po' di tutto in questa Aula, però siamo convinti che provvedimenti triviali da questa Aula non ne siano mai usciti. Se si reputa che la legge elettorale, che come tutte le leggi elettorali ha mille difetti, debba essere cambiata, senza definirla infame, si segue l'unica strada possibile in democrazia per modificarla: si prendono i voti, si vincono le elezioni, si va al Governo e si cambia la legge. *(Applausi dal Gruppo PdL).*

GARAVAGLIA Mariapia *(PD)*. Rispettando la Costituzione.

DIVINA *(LNP)*. Il provvedimento ha già avuto un'ampia discussione alla Camera, dove è stato approvato. Lo scarto di voti non è stato proprio così irrisorio: 239 no a fronte di 316 sì.

È stata definita la temporaneità di questo provvedimento; è stata, infatti, definita legge ponte, e quanto durerà è scritto nel disegno di legge: durerà 18 mesi, o meno, se verrà prima approvato un testo organico sulle prerogative del Consiglio dei ministri. È stato fatto un gran can-can per far cadere e mettere nel nulla il lodo Alfano che, tutto sommato, era una buona norma che stabiliva che l'attività di governo non avrebbe dovuto essere soggetta a strumentalizzazioni e che per tutta la legislatura si sarebbero accantonati i provvedimenti che toccavano le più alte cariche dello Stato senza nessuno sconto, perché alla fine della legislatura si sarebbero

celebrati i processi e non sarebbe decorso alcun termine di prescrizione e nessun tipo di abbuono.

Quando la Consulta sancisce la costituzionalità o l'incostituzionalità di un provvedimento a maggioranza (sia se i voti sono stati otto a favore e sette contro o nove a favore e sei contro, com'è poi accaduto), vuol dire che non si sancisce in punto di diritto, ma molto più probabilmente sulla base della sensibilità del singolo appartenente alla Consulta.

Il provvedimento non era del tutto pacifico: doveva essere elaborato probabilmente con norma costituzionale, e in tale senso si provvederà, se si trattava squisitamente di una questione di forma.

D'altronde, il legittimo impedimento non è una norma avulsa dal nostro sistema; non è un istituto nuovo, ma abbastanza noto: l'articolo 420-*ter* del codice di procedura penale stabilisce che ogni singolo imputato può invocare il legittimo impedimento e chiedere, pertanto, un rinvio di quella particolare udienza.

Addirittura, il giudice può rilevare d'ufficio il legittimo impedimento quando, a suo parere, appaia probabile che l'assenza dell'imputato dipenda dall'assoluta impossibilità a comparire. Che cosa fa in questo caso il giudice? Quello che prevede questa norma: rinvia e comunica all'imputato la data della nuova udienza. Ed è lo stesso nel caso in cui il difensore dovesse incorrere in un legittimo impedimento: non si può celebrare il processo in assenza del difensore e si provvede a un rinvio. La norma in esame semplicemente estende il legittimo impedimento ai Ministri e al Presidente del Consiglio. In quale funzione? Nella legittima attività di governo e nelle attività non consequenziali (il testo originario era forse un po' più elastico), ma coessenziali alle funzioni di governo. Quanto può durare al massimo tale impedimento? Sei mesi, e in tale periodo, come nel precedente cosiddetto lodo Alfano, non decorre il tempo di prescrizione. Non vi è quindi sconto di nessuna natura, ma si ha semplicemente un accantonamento; quando il processo può legittimamente riavviarsi, riprende senza aver riconosciuto alcun tipo di favore o sgarbo all'imputato.

Qui al Senato forse si è discusso un po' più d'impeto che non di diritto o ragionando. Alla Camera si era discusso se la norma dovesse avere, anche in questo caso, rango costituzionale o se potesse bastare lo strumento della legge ordinaria. Secondo i proponenti di tale normativa, è regolare ed appropriato lo strumento della legge ordinaria, perché parliamo di norme di natura processuale e quindi ordinarie; non si incide sul principio di uguaglianza (quindi non si tocca l'articolo 3 della Costituzione), né si toccano – anche se in questa sede è stato detto un po' di tutto – altre materie costituzionali. Ho sentito definire tale norma palesemente incostituzionale. Chi fa questo tipo di affermazione commette un grave errore, poiché si sostituisce a chi dovrebbe eventualmente stabilire o meno l'incostituzionalità. Sarebbe più corretto riconoscere che si va verso un bilanciamento o, meglio, un ribilanciamento dei poteri.

Conosciamo l'impianto del nostro ordinamento, basato sulla separazione dei poteri, e le disposizioni in discussione terrebbero al riparo alcune cariche elettive facenti capo all'Esecutivo, da un esercizio in questo

caso strumentale delle azioni giudiziarie. A noi sembra che il potere giudiziario non abbia mai preteso ingerenze da parte del potere politico e del potere esecutivo, al punto che fin dall'inizio si è pensato ad una struttura che rendesse veramente indipendenti e autonomi i poteri. Il Consiglio superiore della magistratura è servito sostanzialmente per tenere al riparo gli organi giudicanti da ingerenze improprie del potere esecutivo.

Presidenza del presidente SCHIFANI (ore 17,10)

(*Segue* DIVINA). Colleghi, adesso dovete obiettivamente dare una risposta alla seguente domanda: è legittimo perseguire la protezione dello svolgimento di funzioni costituzionali e di governo? Tali funzioni sono o no meritevoli di tutela, come lo è il contraltare per quanto riguarda la magistratura? Secondo noi, anche la protezione dello svolgimento di funzioni costituzionali e di governo è meritevole di tutela, e il provvedimento in esame è rivolto a tal fine. *(Applausi dal Gruppo LNP).*

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Della Monica. Ne ha facoltà.

DELLA MONICA *(PD)*. Signor Presidente, ancora una volta debbo esprimere il mio disagio nel dovermi pronunciare su un disegno di legge la cui palese incostituzionalità renderebbe inutile qualsiasi osservazione di carattere giuridico. Quello che succede per ogni disegno di legge incostituzionale tramutato in legge dalla maggioranza è molto semplice: i giudici sollevano eccezioni di legittimità costituzionale (perché è loro dovere farlo), la Corte costituzionale si pronunzia, dopo di che si grida al complotto. Questa è una prassi a cui stiamo assistendo costantemente e devo dire che lascia sconcertati non solo i parlamentari, ma anche i cittadini italiani.

Repetita non iuvant, perché il Governo ha una fatale tendenza a reiterare, con una dolosa preordinazione, gli stessi, gravissimi errori: distorcere la legge, in violazione della Costituzione e in danno dei cittadini tutti, per favorire i personalissimi interessi dei soliti noti (in questo caso, al *Premier* abbiamo aggiunto anche i Ministri).

Basti pensare che, in seguito alle denunce d'incostituzionalità del lodo Schifani da parte delle allora opposizioni e alla declaratoria di illegittimità di tale legge, a legislatura appena iniziata Governo e maggioranza hanno approvato il famoso lodo Alfano, del tutto analogo come legge alla prima, tenendo in nessuna considerazione le proteste delle opposizioni, che erano basate su ragioni coincidenti con quelle su cui si è fondata l'ennesima declaratoria di illegittimità intervenuta con la sentenza n. 262 del 2009 della Consulta.

Come se nulla fosse, la maggioranza intende oggi approvare un disegno di legge (ancora una volta una legge ordinaria) che, in violazione della Costituzione e del giudicato costituzionale, ripropone – sia pure sotto la diversa veste del legittimo impedimento – la stessa forma di immunità che dal 2003 si tenta inutilmente di introdurre, con l'aggravante che questa volta non si tratta di proteggere le sole quattro più alte cariche dello Stato, ma una categoria molto più estesa di figure istituzionali, ossia – come dicevo – l'intero collegio del Consiglio dei ministri, con il *Premier* in prima persona.

Dell'incostituzionalità di una simile distorsione dell'istituto del legittimo impedimento si trae conferma in primo luogo dalla stessa sentenza n. 262 del 2009 che ha sancito l'incostituzionalità del lodo Alfano. In quella pronunzia, nel ritenere inammissibile la tesi della parte privata volta a individuare la finalità della legge nel garantire il diritto di difesa del titolare delle quattro alte cariche, assimilando così la prerogativa prevista a una sorta di presunzione assoluta di legittimo impedimento, si afferma infatti che «il legittimo impedimento a comparire ha già rilevanza nel processo penale e non sarebbe stata necessaria la norma denunciata per tutelare, sotto tale aspetto, la difesa dell'imputato impedito a comparire nel processo per ragioni inerenti all'alta carica da lui rivestita. La sospensione del processo per legittimo impedimento a comparire disposta ai sensi del codice di rito penale», dice la Corte costituzionale, «contempera il diritto di difesa con le esigenze dell'esercizio della giurisdizione, differenziando la posizione processuale del componente di un organo costituzionale solo per lo stretto necessario, senza alcun meccanismo automatico e generale (sentenze n. 451 del 2005, n. 391 e n. 39 del 2004, e n. 225 del 2001)».

Inoltre si precisa che «sarebbe intrinsecamente irragionevole e sproporzionata (...) la previsione di una presunzione legale assoluta di legittimo impedimento derivante dal solo fatto della titolarità della carica. Tale presunzione *iuris et de iure* impedirebbe, infatti, qualsiasi verifica circa l'effettiva sussistenza dell'impedimento a comparire in giudizio e renderebbe operante la sospensione processuale anche nei casi in cui non sussista alcun impedimento e, quindi, non vi sia, in concreto, alcuna esigenza di tutelare il diritto di difesa».

Ebbene, il disegno di legge in esame realizza esattamente ciò che la Corte ha ritenuto essere inammissibile. Infatti, si riconosce a tutti i membri del Consiglio dei ministri il potere di autocertificarsi un impedimento a comparire in udienza, che deve essere considerato legittimo per legge, anche per periodi di sei mesi; potere il cui esercizio diventa insindacabile da parte del giudice, che diviene un mero notaio dell'attività del Governo.

Tale istituto scardina quindi totalmente la *ratio* del legittimo impedimento, precludendo quel bilanciamento tra opposte esigenze dichiarato dalla Corte costituzionale necessario al rispetto del principio di leale collaborazione tra organi istituzionali, e che richiede non già un'automatica e generalizzata sospensione del processo ma la fissazione del calendario di udienza secondo modalità compatibili con entrambe le suddette esigenze,

fermo restando il potere-dovere del giudice di verificare caso per caso l'effettiva sussistenza dell'impedimento addotto.

Il disegno di legge in esame sancisce invece, in favore dei titolari di cariche di governo, una presunzione di legittimo impedimento assoluta, automatica e non modulabile nel tempo secondo le esigenze di volta in volta addotte, del tutto incongruente dunque rispetto alla finalità di assicurare il diritto di difesa all'imputato, potendo il previsto termine sospensivo essere sproporzionato sia per eccesso che per difetto, a seconda dei casi, non potendo in alcun modo il giudice valutarne la congruità. In tal modo si realizza non solo un'alterazione del rapporto tra poteri dello Stato a detrimento della magistratura e a favore del Governo, ma si finisce per sottomettere addirittura la funzione giurisdizionale (il cui esercizio è finalizzato alla tutela dei diritti di tutti i cittadini e, in primo luogo, di quelli delle parti processuali) all'insindacabile arbitrio dell'Esecutivo.

Dominus del processo non sarà più, dunque, il giudice, ma l'organo governativo che certificherà, con decisione insindacabile, la sussistenza di un impedimento a comparire, idoneo a dettare il calendario delle udienze e, quindi, le modalità di esercizio della giurisdizione. Ciò, in violazione dell'articolo 101 della Costituzione, secondo cui i giudici sono soggetti soltanto alla legge (e non anche al Governo), nonché dei principi del corretto processo e del diritto alla tutela giurisdizionale delle controparti processuali (in base agli articoli 111 e 24 della Costituzione), le quali saranno vittime di una denegata giustizia in nome del «supremo» interesse all'esercizio del mandato. E ciò stupisce vieppiù se si considera che proprio la maggioranza che oggi vota a favore di questo disegno di legge è giunta, con il disegno di legge sul processo breve, al punto di sacrificare l'accertamento della verità processuale in nome della ragionevole durata del processo, preferendone l'estinzione alla prosecuzione per un tempo ritenuto troppo lungo.

Un'ulteriore violazione dei diritti delle vittime e dell'effettività della tutela giurisdizionale deriva dall'assenza di norme che consentano, a processo sospeso, di compiere gli atti urgenti e non rinviabili, come sempre viene previsto nei casi di sospensione del processo.

Inoltre, manca del tutto un sistema per impedire che un simile istituto si presti ad indebite strumentalizzazioni ed abusi. Una volta che la Presidenza del Consiglio, con un atto fidefacente, abbia attestato che – ad esempio – nei successivi sei mesi non c'è un sol giorno in cui il Presidente possa partecipare alle udienze – neppure il sabato o la domenica, giorni nei quali il giudice deve essere disposto a tenere udienza, come ha insegnato la Corte costituzionale nella sentenza n. 225 del 2001, soprattutto quando si tratta di conciliare i giorni della giustizia con le agende dei titolari delle alte cariche istituzionali – cosa accadrebbe se risultasse che qualcuno di quei 180 giorni sia stato dedicato dal membro del Governo ad altro, ad interessi privati? Si dovrebbe avviare un procedimento per falso ideologico a carico di colui che abbia certificato l'impedimento senza soluzione di continuità, talvolta anche in concorso con il soggetto beneficiario, che peraltro – Presidente o Ministro che sia – avrebbe diritto

alla sospensione del giudizio, sempre che un altro funzionario sia disposto a certificare l'impedimento ostativo. Si tratta di delicate implicazioni, foriere di preoccupanti momenti di frizione tra politica e magistratura, tanto più inquietanti se si pensa che – almeno stando all'intenzione palesata dai suoi sostenitori – questo disegno di legge vorrebbe essere proprio il primo passo verso il superamento di tale frizione.

Dunque l'assenza, nella disciplina in esame, di ogni possibilità per il giudice di compiere la verifica dell'effettiva sussistenza dell'impedimento addotto e il non essersi limitato il legislatore a differenziare «la posizione processuale del componente di un organo costituzionale solo per lo stretto necessario» – come invece richiesto dalla Corte – dimostra come non di legittimo impedimento si tratti, ma di un'immunità, di una prerogativa costituzionale che mai potrebbe introdursi con legge ordinaria. Chiarisce infatti la Corte, nella citata sentenza, che la disciplina di tali istituti, in quanto «diretti a realizzare un delicato ed essenziale equilibrio tra i diversi poteri dello Stato», non può essere alterata dal legislatore ordinario «né *in peius* né *in melius*».

Un'ulteriore conferma della natura immunitaria dell'istituto introdotto (pur dissimulato sotto le vesti del legittimo impedimento) si rinviene peraltro nello stesso articolo 2, comma 1, del disegno di legge ove, con una sorta di errore freudiano, si precisa che «le disposizioni di cui all'articolo 1 si applicano sino alla data di entrata in vigore della legge costituzionale recante la disciplina organica delle prerogative del Presidente del Consiglio», al fine di consentirgli «il sereno svolgimento delle funzioni»; non dunque per tutelare il diritto di difesa del Presidente-imputato, bensì la sua serenità, come significativamente si ripromettevano di fare, attraverso la sospensione automatica dei processi, già il cosiddetto lodo Schifani e il cosiddetto lodo Alfano.

D'altra parte, se davvero si fosse avuta a cuore la tutela del diritto di difesa del Presidente del Consiglio ogniqualvolta l'impegnativo svolgimento delle sue funzioni ne comprometta la possibilità di partecipare attivamente nel processo, probabilmente non ci sarebbe stato bisogno neppure di intervenire: il codice di rito prevede già il diritto al rinvio dell'udienza per tutti gli imputati impossibilitati a parteciparvi.

Quanto poi alle maggiori difficoltà che comprensibilmente può incontrare il titolare di un'alta carica istituzionale nel prendere parte al processo, la prassi giudiziaria può e deve farsene carico – come insegna la Corte costituzionale – coordinando le esigenze della giustizia con quelle della politica. Cito al riguardo la Corte costituzionale e precisamente la sentenza n. 225 del 2001. Tale violazione dei principi costituzionali è vieppiù asseverata dall'intrinseca indeterminatezza delle funzioni il cui esercizio costituisce presunzione *ex lege* di legittimo impedimento. Il riferimento a «ogni attività comunque coessenziale alle funzioni di governo», meramente certificata dall'organo di appartenenza, si presta infatti a determinare uno stallo del processo che può giungere sino a 18 mesi, anche nei casi in cui la partecipazione all'udienza del titolare di carica governativa

non avrebbe in alcun modo rappresentato un *vulnus* all'esercizio del mandato.

Dunque, l'introduzione di una simile prerogativa potrebbe ritenersi preclusa finanche al legislatore costituzionale, in quanto non solo incide su un principio supremo dell'ordinamento, quale quello di eguaglianza e pari trattamento rispetto alla giurisdizione – sottratto persino alla procedura di revisione secondo la Corte costituzionale (al riguardo cito la sentenza n. 1146 del 1988) – ma deroga a tale principio in maniera assolutamente irragionevole, senza differenziare la posizione processuale del membro del Governo solo per lo stretto necessario. *A fortiori*, una simile disciplina non può essere introdotta certamente con legge ordinaria senza violare l'articolo 138 della Costituzione (come già verificatosi per il lodo Schifani e per il lodo Alfano).

Ma l'intrinseca irragionevolezza della disciplina proposta dal disegno di legge può apprezzarsi anche in relazione alla più pregnante tutela così apprestata con legge ordinaria ai processi per reati extra o pre-funzionali (che secondo la sentenza n. 262 del 2009 non possono ritenersi presuntivamente meno gravi di quelli funzionali) rispetto a quanto stabilito dall'articolo 96 della Costituzione e dalla legge costituzionale n. 1 del 1989 per i reati funzionali. Si realizza, infatti, la paradossale conseguenza per cui, a parità di impegni istituzionali, il Presidente del Consiglio potrebbe ottenere il rinvio per legittimo impedimento di un processo per reato comune ed essere processato, al contempo, per un reato funzionale. Si aggiunga che, a differenza di quanto avviene per l'appunto con l'articolo 96 della Costituzione, il disegno di legge in esame non opera il bilanciamento tra le esigenze di funzionamento degli organi apicali dello Stato e quelle della giustizia, ma si limita a disporre che queste debbano essere sacrificate a quelle, in violazione degli articoli 3, 24, 101, 111 e 112 della Costituzione. Il principio dell'obbligatorietà dell'esercizio dell'azione penale si riferisce infatti non solo all'inizio, ma anche alla prosecuzione in giudizio dell'azione, oltre che, naturalmente, alla violazione dell'articolo 138.

Si consideri, infine, come la prolungata sospensione del processo introduca un grave fattore gravemente distorsivo delle dinamiche processuali e dei princìpi del corretto processo. In particolare, se il legittimo impedimento viene fatto valere a istruttoria probatoria iniziata o conclusa, il giudice sarà costretto a pronunciare sentenza sulla base dei verbali e di qualche sbiaditissimo ricordo, non propriamente all'insegna dei fondanti principi dell'oralità e concentrazione dibattimentale. Si aggiunga che, probabilmente, alla ripresa del processo sarà estremamente difficile o addirittura precluso (ad esempio, per intervenuta pronuncia a carico di un coimputato) comporre il medesimo collegio che aveva istruito il dibattimento prima della sospensione. Così il giudizio che abbia subito una lunga interruzione andrebbe spesso rifatto da capo, ripetendo l'assunzione delle medesime prove a distanza di anni, con il rischio incombente della prescrizione. Considerazione, questa, che vale a dimostrare come la prevista sospensione del decorso della prescrizione (articolo 1, comma 5) sia poco più che una norma manifesto.

Se non la prescrizione, sarebbe comunque sempre dietro l'angolo di un processo sospeso la sua irragionevole durata, ancora una volta in violazione dei principi del corretto processo. Ancora, nel caso di concorso di persone nel reato, il processo potrebbe procedere separatamente nei confronti di quanti non possono avvalersi della prerogativa *de qua*. Oltre che violare la Costituzione e i diritti delle parti processuali, questo disegno di legge rischia dunque di minare ulteriormente la legittimazione delle istituzioni e il loro fondamento democratico, con un effetto che andrebbe ben al di là della situazione contingente in cui si sviluppa oggi la crisi della politica. *(Applausi dai Gruppi PD e IdV).*

Signor Presidente, chiedo di poter consegnare il testo integrale del mio intervento.

PRESIDENTE. La Presidenza l'autorizza in tal senso.

È iscritto a parlare il senatore Benedetti Valentini. Ne ha facoltà.

BENEDETTI VALENTINI *(PdL)*. Signor Presidente, onorevoli senatori, ho seguito con doveroso interesse le argomentazioni di chi sostiene la necessità di questo provvedimento e con altrettanta doverosa attenzione le ragioni di chi vi si oppone, ma non direi cosa sincera – e non sono solito farlo – se dicessi che le ho seguite con particolare passione o emotività. Infatti, essendo questa un'Assemblea politica e legislativa, non un'accademia né un'aula di tribunale, penso sia doveroso dare un contributo e una risposta, pur giuridicamente consapevole, di intonazione prettamente politica, senza scadere nelle trivialità del confronto politico alle quali ci ha abituato la temperie che stiamo attualmente vivendo.

Certo, se io dovessi replicare al linguaggio, paradossalmente, che mi è simpatico, nella sua rudezza, nella sua franchezza e nella sua intransigenza estremistica del collega Pardi, gli direi che se ci dobbiamo fronteggiare a male parole in maniera così aperta lo possiamo pure fare, in Senato come in piazza. Potrei solo rispondergli che, come con qualunque mezzo si vuole abbattere chi ha ricevuto il voto degli elettori e degli italiani per governare, noi abbiamo il dovere, altrettanto bruscamente e in maniera semplificatoria, di non farvi ammazzare Berlusconi per via giudiziaria. Con questo avrei risposto a battuta con battuta, forse anche efficace – mi lusingo di pensare – ma non avrei risolto i problemi.

Sbagliate, colleghi dell'opposizione, quando pensate di vedere in questo provvedimento una causa di anormalità nel contesto del sistema giuridico e costituzionale italiano. Non è così: non è affatto un fattore di anormalità; è semmai una conseguenza, e se preferite un sensore di questa situazione. Se si è posta questa esigenza di intervenire, e se forze politiche anche esterne alla maggioranza di Governo hanno ritenuto, in quest'Aula e nell'altro ramo del Parlamento, che vi sia la necessità di mettere mano a questo problema, significa che esso è di un'oggettività innegabile. Se poi c'è perfino chi sostiene la tesi del male minore, e cioè vede in questo provvedimento non l'*optimum* ma tuttavia una misura idonea ad affrontare un'emergenza di carattere costituzionale ed istituzionale e certamente una

strada preferibile ad altre che vengono considerate addirittura invece devastanti per l'ordinamento e per il sistema, significa che non stiamo determinando una situazione, ma affrontando una situazione nel modo in cui essa si è posta e nelle conseguenze che ne derivano.

Voglio dire ancora, non senza un deliberato accento polemico, ai colleghi del maggiore partito di opposizione, che essi sono liberi naturalmente di affidare, delegare o dare in appalto alla categoria dei magistrati la gestione dei problemi dell'emergenza giustizia in Italia e del confronto politico che intorno ad essa si radica; è legittimo. I parlamentari ben possono provenire dai ranghi della magistratura; è un diritto assolutamente incomprimibile, sempre che si mantenga nella correttezza politica di cui pure si discute e si recrimina in questi giorni. Possono farlo, ma tuttavia non possono ignorare la situazione di profondo discredito che una parte della magistratura sta determinando in capo ad uno dei poteri costituzionali della nostra Repubblica, che è appunto il potere giudiziario. E se oggi le rilevazioni danno in flessione il tasso di fiducia nei confronti degli organismi politici o delle istituzioni parlamentari, spero che qualcuno non ignorerà che quella che era una fiducia alta nel presidio della magistratura, che si registrava in tutti i sondaggi negli anni e nei decenni passati, oggi è in caduta libera allo stesso modo, se non in misura addirittura più allarmante.

Questa è la realtà che si deve affrontare, onorevoli colleghi di maggioranza e anche e soprattutto di opposizione: altro che andare semplicemente in piazza! Certo, è un diritto – e figuriamoci se personalmente non lo rispetto, anzi io forse più di altri –ma non è la soluzione dei problemi, anzi incancrenisce ed avvelena i rapporti politici nei quali si calano provvedimenti come questo.

Il collega Li Gotti, che sicuramente è stato uno dei più oltranzisti nel criticare questo provvedimento, ciò nondimeno ci ha dato atto che se tutto si limitasse ai primi tre commi dell'articolo 1 alla fine il provvedimento sarebbe quasi accettabile o «transitabile» – non voglio male interpretarlo – e tuttavia radica le sue critiche soprattutto sul comma 4, oltre che sui successivi, non tenendo presente che in questo caso il vero problema politico, onorevoli senatori, è quello di trovare l'equilibrio tra due esigenze che i giuristi avvertono e che i legislatori devono avvertire, ma soprattutto i cittadini sentono profondamente. Faccio riferimento ad una duplice esigenza. Da un lato, che i processi, anche a carico del capo del Governo o dei Ministri o di chiunque altro rivesta importanti funzioni pubbliche, pur si facciano e che nessuno sia immune, esente da responsabilità: è un principio sacrosanto, portato avanti dal cittadino prima ancora che da ciascuno di noi. Dall'altro, vi è l'esigenza che, prima ancora di essere un diritto, è il dovere di governare. Oggi, infatti, con altrettanta perentoria messa in mora, i cittadini esigono da coloro che sono stati votati in tal senso di governare e di non mettere innanzi scuse o diversivi rispetto a questo incalzante dovere ritenuto tale perfino nei tempi.

In una Repubblica, in uno Stato di diritto, che fonda largamente il suo impianto sulla divisione dei poteri, è troppo facile riscontrare invece

i debordamenti di questi stessi poteri. E non è ragione di scontata polemica ricordare a ciascuno di noi e a chiunque se ne fosse dimenticato che il potere legislativo e l'investitura di governo traggono il loro fondamento, la scaturigine, da una legittimazione di libere elezioni che a torto vengono svillaneggiate o sottovalutate dal collega Pardi, quando dice che un certo Silvio Berlusconi non è stato eletto dal popolo *(Applausi dal Gruppo PdL)*. Tutt'altro: è così, piaccia o non piaccia. Giustamente un egregio collega vi ha ricordato che in democrazia il problema si risolve alla radice vincendo le elezioni, non recriminando sui suoi risultati.

Dal punto di vista delle autolimitazioni, il testo contempera queste esigenze, perché proprio la norma stabilisce in sei mesi il tempo massimo della continuità dell'impedimento. Nel caso del Presidente del Consiglio è autocertificata, ma chi altri potrebbe certificarla, se non proprio chi ha la responsabilità collegiale e direttiva del Governo nella sua responsabilità politica, che potrebbe addirittura – certo è un caso limite, di scuola – essere anche una responsabilità giuridicamente rilevante? È un sofisma, colleghi dell'opposizione distinguere tra le funzioni proprie dettate dalle leggi e le attività preparatorie, consequenziali o coessenziali alle funzioni di governo. Si va piuttosto a spaccare il capello in quattro analizzando il comma 4 in cui si parla di funzioni, quasi che la parola stessa non fosse la somma delle incombenze legislativamente stabilite e delle attività preparatorie e consequenziali previste al comma 1.

Il limite di sei mesi è dunque un limite che responsabilmente e realisticamente il legislatore si pone, e pone al Governo, ed il Governo accetta che sia imposto alla sua facoltà di attestazione. Non solo, ma il tempo di 18 mesi è un ulteriore autolimite che noi come legislatori, ed il Governo ben accettandolo e dovendolo rispettare, impone alla straordinarietà di questa norma.

Concludo dicendo che è veramente tempo – ed è considerazione politica che mi sembra in qualche modo dovrebbe tutti coinvolgerci, in questi giorni, settimane ed ore in cui si pensa di poter giocare con la democrazia su un codicillo o sui cinque minuti dell'orario, o su altre particolarità formali, degne di rispetto – di prendere atto di quanto invece i cittadini ci chiedono, vale a dire di poter sovranamente decidere in maniera stabile e di consentire al Parlamento in entrambe le sue Assemblee, entrambe necessarie perché devono cooperare per produrre norme positive e risolvere problemi, di dedicarsi finalmente a quelli che nei comizi dell'opposizione vengono supposti come temi di cui noi non ci occupiamo e che invece il nostro Governo e la nostra maggioranza rivendicano come un proprio diritto e dovere, vale a dire i problemi dei cittadini che sono tuttora certi dell'esistenza di uno Stato di diritto.

Vi sono, però, uno Stato, un Governo e – mi auguro – un Parlamento che vogliono occuparsi del fisco giusto, del lavoro giusto, dell'impresa giustamente sostenuta, della sanità per tutti, della scuola che prepari, selezioni e formi, di riforme anche costituzionali, che senza spinte demagogiche guardino al modo in cui si devono licenziare norme per uno Stato moderno e funzionale.

Attenti, colleghi dell'opposizione (mi rivolgo a voi ed in qualche modo anche alla mia maggioranza), questa è la sostanza; il resto sono diatribe che rischiano di disamorare e stancare l'opinione pubblica, cosa della quale pagherebbe il prezzo, non certo una maggioranza legittimata da molte prove elettorali, ma tutto intero il sistema delle nostre istituzioni. *(Applausi dal Gruppo PdL).*

Sui lavori del Senato

MARITATI *(PD)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARITATI *(PD)*. Signor Presidente, stasera, alle ore 21, sono state convocate la Commissione parlamentare antimafia e la Commissione giustizia. Molti di noi sono componenti di entrambe le Commissioni. È, dunque, importante trovare un accordo, perché la Commissione parlamentare antimafia, così saggiamente diretta dal presidente Pisanu, questa sera dovrà affrontare problemi quanto mai delicati. Io non posso mancare e, come me, gli altri componenti, ma nessuno di noi intende neanche disertare la Commissione giustizia.

Ritengo, pertanto, che si debba trovare una composizione, una soluzione che rispetti i diritti dei parlamentari.

PRESIDENTE. Senatore Maritati, mi auguro che si raggiunga un'intesa tra i due Presidenti, entrambi autorevoli rappresentanti delle istituzioni, presiedendo le Commissioni. Anch'io condivido il fatto che, dovendosi trattare argomenti delicati, non si possano sovrapporre i lavori delle due Commissioni.

Mi affido alle intese che senz'altro si raggiungeranno tra i due Presidenti per evitare la sovrapposizione.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1996 (ore 17,43)

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

Ha facoltà di parlare il relatore.

MUGNAI, *relatore*. Signor Presidente, ad avviso del relatore, rispetto al lavoro già svolto in Commissione, non sono stati introdotti in quest'Aula, da parte dell'opposizione, argomenti tali da modificare le opinioni espresse già nella relazione introduttiva di questa mattina. Quindi, alle stesse, per economia di tempo e per non tediare l'Assemblea, il relatore si richiama direttamente. Il relatore non intende neanche spendere parola alcuna per interventi assolutamente connotati per carenza di contenuti e parimenti assoluta grossolanità di linguaggio. Per quanto attiene ai profili

più strettamente politici, mi pare che gli interventi svolti dai senatori Colli, Divina e Benedetti Valentini abbiano adeguatamente fornito replica ai profili più strettamente politici sollevati dall'opposizione.

L'unica riflessione che il relatore, sia pure in telegrafica sintesi, intende svolgere in sede di replica in quest'Aula trae spunto da alcune considerazioni, diverse e distinte rispetto a quelle che hanno contraddistinto gli interventi degli altri colleghi sia in Commissione che in Aula, fatte con tono estremamente pacato dal senatore Li Gotti.

Il senatore Li Gotti, usando un termine che considero di estrema pertinenza nel contesto del disegno di legge in esame, questa mattina ha fatto presente come il testo abbia una sua coerenza e una sua conferenza fino – includendolo – al comma 3 dell'articolo 1, salvo poi dire che questa coerenza e conferenza, di per sé assorbenti di tutte le ulteriori eccezioni sollevate – che per quanto riguarda il relatore hanno già trovato una replica quasi preventiva, perché sostanzialmente mutuate e integralmente riproposte dal lavoro di Commissione, in sede di relazione questa mattina – troverebbero una loro incoerente cesura nel successivo comma 4 dell'articolo 1 dove, secondo quanto sostenuto dal senatore Li Gotti – anche se in modo diverso da quanto sostenuto nell'illustrazione della pregiudiziale – vi sarebbe una sorta di imperfezione dal punto di vista lessicale, perché si ridurrebbe la certificazione alle sole funzioni e quindi a una parte e non a tutte le situazioni oggettivamente perimetrate nell'articolo 1.

Mi pare opportuno, a tale riguardo, ricordare ancora una volta che la Presidenza del Consiglio è organo dello Stato, terzo rispetto alla persona del Presidente del Consiglio e alle persone dei Ministri, che solo in quanto tali possono essere penalmente imputabili; e come tutti i soggetti appartenenti alla pubblica amministrazione, nel momento stesso in cui certifica ed è soggetto terzo – è quindi assolutamente infondato oltre che inesatto parlare di autocertificazione – emette un atto fidefacente.

Ma non è questo il senso della replica. Il ragionamento che mi pare opportuno sviluppare, perché porta coerentemente a conclusioni assolutamente diverse e distinte rispetto a quelle del collega Li Gotti, è il seguente: se è vero che tutto ciò che è disciplinato dai commi 1, 2 e 3 è coerente e conferente, e quindi il metodo utilizzato è corretto, a maggior ragione nella premessa dell'assoluta terzietà dell'organo che in questo caso svolge una funzione fidefacente nella sua certificazione, occorre vedere cosa si prevede nel comma 4. In questo comma si ha soltanto la razionalizzazione di ciò che il medesimo organo, ovvero la Presidenza del Consiglio, dovrebbe fare per certificare ogni singola situazione che di per sé, nei commi 1, 2 e 3, determinerebbe in modo conferente e coerente un legittimo impedimento nel momento stesso in cui la Presidenza del Consiglio ha contezza del fatto che questi impedimenti – e bene ha fatto il senatore Benedetti Valentini a ricordarlo – riguardano le funzioni di cui alla presente legge, e sono sia le attribuzioni sia le attività preparatorie e consequenziali, nonché ogni attività comunque coessenziale alle funzioni del Governo.

Diversamente, introdurremmo una semplice suggestione interpretativa. Quindi, nel momento stesso in cui si ha cognizione di una sommatoria di impedimenti, ciascuno di per sé legittimo in modo coerente e conferente – come ricordava il collega Li Gotti – per un'economia di attività processuali, onde evitare la frammentazione e la ripetizione inutile di una serie di certificazioni che dovrebbero susseguirsi l'una all'altra senza soluzione di continuità, le attesta cumulativamente.

In realtà, la conferenza e la coerenza che derivano dai commi 1, 2 e 3, si estendono in modo assolutamente coerente anche al comma 4, il che dà l'esatta dimensione di un sistema organico, tutt'altro che volto a disciplinare prerogative (non istituendo alcuna prerogativa), ma semmai, a valle delle prerogative stesse, finalizzato ad attestarne semplicemente l'entità e l'importanza ai fini della legittimità dell'impedimento, con un intervento interpretativo del legislatore che riguardando un istituto di carattere ordinario non può essere fatto altro che con legge ordinaria. Diversamente, si arriverebbe al paradosso che per interpretare una norma ordinaria e l'applicazione della stessa si debba ricorrere ad una legge di carattere costituzionale. Né certamente si possono adombrare – come ha fatto la collega Della Monica – ipotesi di natura patologica. Infatti, se vi fosse un'ipotesi di natura patologica vi sarebbero i rimedi sanzionatori opportunamente previsti dalla legge, mentre in questo caso siamo in sede di formazione di una norma di diritto positivo.

Concludendo, il relatore non può che riportarsi alle osservazioni, riflessioni e conclusioni della propria relazione introduttiva. *(Applausi dal Gruppo PdL).*

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il relatore di minoranza.

CASSON, *relatore di minoranza*. Signor Presidente, credo che alcune osservazioni in relazione alla discussione generale debbano essere effettuate, perché con questo disegno di legge vengono introdotti dei meccanismi di squilibrio istituzionale all'interno del sistema processuale. Questo era uno dei punti fondamentali che avevamo segnalato con i nostri interventi, e avevamo segnalato in particolare che, a seguito di giurisprudenza di merito ordinaria, della prassi giudiziaria e soprattutto grazie all'intervento della Corte costituzionale con la sentenza n. 225 del 2001, era stato segnalato il limite del confronto tra potere politico e funzione giurisdizionale ed era stato creato un meccanismo equilibrato, che adesso, con queste norme, rischia di saltare completamente. Quindi, ciò che si definisce uno stato di tensione o di conflitto tra funzioni e poteri rischia di essere oltremodo aggravato.

Credo che questa sia una situazione facilmente osservabile, sol che si pensi che tutti i casi della storia recente, ma anche meno recente d'Italia hanno dato modo di verificare come soltanto in questo caso ci sia una pretesa di rottura dell'ordinamento e dell'ordine costituzionale, nel tentativo di creare una situazione di prerogativa a favore del Presidente del Consiglio dei ministri.

Il relatore Mugnai, nella sua esposizione, ha motivato ulteriormente e ha richiamato, anche in sede di replica, uno degli aspetti di questa normativa, dicendo che il Governo e la maggioranza ritengono essenziale un intervento del legislatore su questa materia. Come Partito Democratico siamo invece fortemente convinti che in materia di giustizia ci sia ben altro di essenziale: le riforme necessarie sono state già ricordate così come l'accelerazione dei tempi. Questo insieme di norme sembra quasi – utilizzo un'espressione della collega senatrice Incostante – un *prêt-à-porter*. Significa che laddove c'è bisogno di qualcosa, di un modellino, di intervenire, si utilizza uno strumento che possa essere utile al fabbisogno momentaneo e specifico.

Ed ora ci viene indicato come altro elemento fondamentale di questo panorama istituzionale un concetto che veramente non abbiamo mai avuto occasione né di leggere né di studiare in alcun testo di diritto. E, quindi, assume una connotazione di principio generale dell'ordinamento la serenità del Presidente del Consiglio dei ministri. A noi sembra questa un'assurdità logica e giuridica e sembrerebbe quasi uno schema protettivo a favore di persone, o di una persona, quasi che fosse – non lo credo – un *minus habens* che abbia bisogno di uno schema di tal genere. Credo che invece istituti quali questo del legittimo impedimento sarebbe possibile rafforzarli, prevedendo però delle norme a tutela di tutte le parti processuali e non soltanto di una limitatissima categoria di parti processuali, e nel riconoscimento delle funzioni e dei doveri del giudice. Ma ci sono alcune altre osservazioni che sono state formulate in quest'Aula, dal relatore ma anche da alcuni colleghi della maggioranza intervenuti, che destano un po' di preoccupazione. Ad un certo punto il relatore si è riferito al nostro richiamo continuo alla violazione dell'articolo 3 della Costituzione, dicendo «presunta» violazione dell'articolo 3, «troppo spesso invocata, sì da apparire abusata». Ora, signor Presidente, signori del Governo e della maggioranza, non ci stancheremo mai di ricorrere all'articolo 3 della Costituzione e non abuseremo mai di questo articolo, perché riteniamo che il principio di uguaglianza di tutti cittadini di fronte alla legge e di fronte alla giurisdizione sia un principio costituzionale addirittura sovraordinato e che non debba aversi paura di ricorrere troppo spesso ad un principio di tal genere.

Ma c'è un altro punto, in questa esposizione, che ci ha destato sentimenti di preoccupazione. A un certo momento, infatti, il relatore di maggioranza ci dice che si vedrà cosa succederà con questa normativa, che esito sortirà, che è vero che non è di rango costituzionale; ma una confessione di recidiva preventiva dice che nulla osta a che si possa procedere a nuovamente interpretare con legge ordinaria l'ambito applicativo dell'articolo 420-*ter* del codice di procedura penale. Ora, a parte l'elogio del lodo Alfano fatto dal senatore Divina in quest'Aula, noi riteniamo che ricorsi di questo tipo a sistemi di recidiva dimostrino – ovviamente, con rispetto per

la persona – quasi una faccia tosta istituzionale, un richiamo alla legge del più forte e un abbandono dei concetti richiamati dalla nostra Carta costituzionale. Non bisogna dimenticare in quest'Aula che il lodo Alfano è stato sonoramente bocciato dalla Corte costituzionale, così come è stato sonoramente bocciato il Ministro della giustizia che su questo tema continua a riproporre le stesse tematiche.

Noi riteniamo che non sia possibile ricorrere, su materie così delicate, alla legge del più forte e alla legge dei numeri, perché la democrazia costituzionale è un'altra cosa. Quindi, per questo motivo noi continueremo a riproporre, con i nostri emendamenti, un'impostazione completamente diversa rispetto al gioco della maggioranza e del Governo, che vuole esclusivamente tutelare una sola persona rispetto ai suoi specifici processi. *(Applausi dal Gruppo PD).*

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare il ministro per i rapporti con il Parlamento, onorevole Vito. Ne ha facoltà.

VITO, *ministro per i rapporti con il Parlamento*. Signor Presidente, valutate le circostanze e considerato l'alto numero di emendamenti presentati, ben 1.685..... *(Vivaci proteste dai Gruppi PD e IdV).*

PRESIDENTE. Colleghi, lasciate parlare il signor Ministro. Non siamo in uno stadio!

VOCI DAL GRUPPO DEL PD. Buffoni! Buffoni!

GARRAFFA *(PD)*. Vergogna!

PRESIDENTE. Bene, vi siete sfogati, adesso fate finire di parlare il Ministro. Vi siete sfogati? Adesso basta, per favore!

VITO, *ministro per i rapporti con il Parlamento*. Considerato l'alto numero di emendamenti presentati, 1685, pongo, a nome del Governo, la questione di fiducia sull'approvazione degli articoli 1 e 2 del disegno di legge, nel testo licenziato dalla Commissione giustizia, identico a quello approvato dalla Camera dei deputati. *(Vivaci proteste dai Gruppi PD e IdV. Applausi dal Gruppo PdL).*

PRESIDENTE. Sospendo la seduta e convoco immediatamente la Conferenza dei Capigruppo.

(*La seduta, sospesa alle ore 17,58, è ripresa alle ore 18,40).*

Presidenza della vice presidente MAURO

Onorevoli colleghi, vi informo che la seduta riprenderà alle ore 19,15.

La seduta è sospesa.

(*La seduta, sospesa alle ore 18,40, è ripresa alle ore 19,17).*

Presidenza del presidente SCHIFANI

Sui lavori del Senato
Organizzazione della discussione sulla questione di fiducia

PRESIDENTE. Colleghi, la seduta è ripresa.

La Conferenza dei Capigruppo ha proceduto all'organizzazione della discussione sulle due questioni di fiducia poste dal Governo sui due articoli di cui si compone il disegno di legge n. 1996, in materia di impedimento a comparire in udienza, nel testo approvato dalla Camera dei deputati.

La discussione generale unica sul complesso delle due fiducie inizierà immediatamente e si protrarrà fino alla conclusione della seduta di stasera, già fissata per le ore 21. La discussione medesima proseguirà quindi domattina, dalle ore 9,30 alle ore 13,30, e nella seduta pomeridiana di domani, il cui inizio è stata anticipato alle ore 15, fino alle ore 17. Per la discussione generale i tempi sono stati nuovamente ripartiti tra i Gruppi secondo lo schema che leggerò, avendo particolare riguardo alle richieste dei Gruppi di opposizione.

Le due chiame sulla fiducia avranno luogo domani pomeriggio, rispettivamente alle ore 17 e alle ore 18. Seguiranno, a partire dalle ore 19, le dichiarazioni di voto al fine di consentire il voto finale entro le ore 21 di domani. La Presidenza si riserva di comunicare all'Assemblea l'eventualità della trasmissione diretta televisiva per le dichiarazioni di voto, ove così concordato tra i Gruppi.

In attesa del voto di fiducia, le Commissioni potranno convocarsi, fatte salve diverse decisioni assunte all'unanimità dai rispettivi Uffici di Presidenza, per il solo esame di disegni di legge di conversione di decreti-legge e di pareri su atti del Governo. In via del tutto eccezionale, la Presidenza ha invitato il Presidente della Commissione giustizia a sospendere l'esame del decreto-legge al suo esame fino al voto di fiducia.

La ripartizione dei tempi è la seguente:

PdL	2h. 47′
PD	3h.
LNP	1h. 07′
IdV	55′
UDC-SVP-IS-Aut	55′
Misto	55′
Dissenzienti	10′

FINOCCHIARO *(PD)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FINOCCHIARO *(PD)*. Signor Presidente, come lei sicuramente ricorderà, nel corso della Conferenza dei Capigruppo, dato il modo inconsueto con cui viene chiesto il voto di fiducia su un provvedimento che è di squisita ed esclusiva origine parlamentare, dal momento che né un disegno di legge né un maxiemendamento che raccolga il testo approvato dalla Camera sono stati presentati dal Governo, il mio Gruppo aveva richiesto che il presidente Berlusconi fosse presente ai nostri lavori.

E questo per una ragione molto semplice: quando si pone il voto di fiducia su un provvedimento di esclusiva origine parlamentare, è ovvio che il Governo investa la propria responsabilità su quel provvedimento elevandolo, come ci insegnano la Costituzione e la dottrina, a elemento essenziale del proprio programma di governo.

Poiché il punto del legittimo impedimento non è previsto nel programma di governo con il quale il presidente Berlusconi è diventato Presidente del Consiglio, occorrerà che il presidente Berlusconi venga qui a spiegarci le ragioni per le quali individua nel legittimo impedimento, in un testo – lo ripeto – di esclusiva provenienza parlamentare, un punto essenziale e, anzi direi, in questo contesto, in questa Italia e in questo momento, il punto essenziale di attuazione del proprio programma.

Il ministro Vito, durante la Conferenza dei Capigruppo, ci ha spiegato che, in realtà, esistono due precedenti: uno risale al Governo Ciampi, nel corso della XI legislatura, e riguardava una normativa in materia di consiglio d'amministrazione della RAI; un altro risale alla XII legislatura e riguardava il Governo Dini, che pose la questione di fiducia su un provvedimento in materia di servizi di pubblica utilità.

Ora, al di là del fatto che ciascuno di noi è pianamente oltre che pienamente in grado di rendersi conto che l'oggetto sul quale si poneva la questione di fiducia era ben altro, ciascuno di voi sa molto meglio di me che si trattava di due Governi tecnici, e sa altrettanto bene che i Governi tecnici hanno come propria caratteristica quella di aggiornare continuamente il programma. Proprio per essere Governi tecnici, infatti, essi non si presentano al voto della Camera con un programma, bensì vengono chiamati a rivestire le funzioni di governo con un programma che si com-

pone di volta in volta, e molto spesso con una collaborazione del Parlamento e delle forze rappresentate in Parlamento assai più cospicua di quanto non accada con un Governo espresso da una maggioranza uscita dalle elezioni.

Il ministro Vito si era impegnato a riferirci sulla disponibilità del Presidente del Consiglio all'inizio della seduta di oggi, ma non lo vedo presente. Per questa ragione, signor Presidente, come peraltro ho preannunciato in Conferenza dei Capigruppo, noi non crediamo che la discussione generale possa iniziare, se prima non avremo notizia dal ministro Vito circa la presenza o meno in quest'Aula del Presidente del Consiglio. *(Applausi dai Gruppi PD e IdV).*

BELISARIO *(IdV)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BELISARIO *(IdV)*. Signor Presidente, come ho precisato anche nel corso della Conferenza dei Capigruppo, noi riteniamo la presenza del Presidente del Consiglio essenziale in questa fase procedurale.

Quello su cui è stata posta la questione di fiducia è un provvedimento che lo affranca dalla sua presenza nelle aule giudiziarie. Quindi, è non buona cosa, ma obbligatorio che il Presidente del Consiglio venga a spiegarci le ragioni dell'urgenza che lo hanno portato a richiedere la fiducia in pieno conflitto di interessi.

Non vorremmo che, oltre a scappare dalle aule giudiziarie, il Presidente del Consiglio scappi anche dal Parlamento! *(Applausi dai Gruppi PD e IdV. Proteste dal Gruppo PdL).*

Porti rispetto al Parlamento, sia presente, ci ascolti e ci dia le sue ragioni, se ne ha. Altrimenti la sua assenza significherà che la sua politica è senza contenuti ed è esercitata solo nell'interesse personale, non certo degli italiani! *(Applausi dai Gruppi PD e IdV. Commenti dal Gruppo PdL).*

BORNACIN *(PdL)*. Non è mica Di Pietro!

D'ALIA *(UDC-SVP-IS-Aut)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

D'ALIA *(UDC-SVP-IS-Aut)*. Signor Presidente, intervengo molto serenamente per dire che è chiaro che la decisione assunta dal Governo di fare proprio questo provvedimento di iniziativa parlamentare – alla cui stesura in qualche modo, se non del tutto, anche il mio Gruppo parlamentare aveva partecipato in maniera soddisfacente, quantomeno alla Camera – cambia un po' la prospettiva e ci sconcerta. Ci illudevamo infatti che si potesse in quest'Aula discutere serenamente di tale provvedimento e anche di un percorso che fosse, per quanto possibile, in linea con le decisioni della Corte costituzionale in materia.

Mi auguro che questo cambio di passo, di strategia e di iniziativa da parte del Governo – il quale ha fatto proprio tale provvedimento e lo ha irrigidito sottraendolo al confronto parlamentare – abbia (almeno lo spero) una sua motivazione e che questa venga fornita all'Aula dal Presidente del Consiglio prima del voto al quale siamo chiamati. Anche perché credo che, al di là delle questioni che attengono a questo specifico provvedimento, l'idea di porre la questione di fiducia, e quindi di sottrarre il disegno di legge alla discussione parlamentare, abbia verosimilmente cambiato anche la strategia e i programmi dell'Esecutivo sui temi della giustizia.

Credo allora che sarebbe opportuno capire di più, capire cioè a cosa è funzionale questa incauta iniziativa del Governo: se essa comporterà lo stravolgimento di un percorso che si poteva tentare di costruire insieme sul tema, estremamente importante, della riforma della giustizia, o se è frutto di un'improvvisazione che ormai sembra dominare la maggioranza qualunque sia il tema in discussione, dalle liste elettorali alle questioni che attengono ai titoli di ammissione dei componenti di questa Camera, e così via.

Quello che stiamo cercando di chiedere, nel rispetto delle regole parlamentari, è almeno un po' di chiarezza e l'assunzione di una responsabilità diretta da parte del Governo su questa vicenda.

Dell'assenza del ministro Vito ci rammarichiamo profondamente, perché, signor Presidente, come lei sa, nella Conferenza dei Capigruppo era stato assunto dal Ministro stesso una sorta di impegno a dirci se c'era la disponibilità del presidente Berlusconi. Vorrei anche ampliare il discorso: è possibile che il Presidente del Consiglio sia impegnato, ma credo che anche il Ministro della giustizia possa venire in quest'Aula, almeno per quanto ci riguarda, a dirci che cosa è cambiato e che cosa si vuole fare in merito a tale vicenda.

Se infatti con l'apposizione della questione di fiducia sul tema al nostro esame è cambiato, come ci sembra, l'ordine delle priorità del Governo, è una vostra libera scelta: non la condividiamo, non la rispettiamo, però credo sia una scelta che debba almeno avere il crisma della trasparenza rispetto a chi vi ha votato. In caso contrario, ci troviamo in una sorta di circuito poco virtuoso nell'ambito del quale di qualunque decisione venga maturata non si comprende la ragione e la motivazione politica di fondo.

Questa è la ragione per la quale aderiamo alla richiesta degli altri colleghi di opposizione di avere qui presente il Presidente del Consiglio: credo sia il minimo indispensabile per poter capire che cosa stia succedendo in merito a tale vicenda. Soprattutto, credo sia onesto e leale nei confronti dei cittadini che il Governo spieghi che cosa è cambiato nella sua agenda delle priorità anche rispetto al tema della riforma della giustizia. *(Applausi dai Gruppi UDC-SVP-IS-Aut e PD).*

* QUAGLIARIELLO *(PdL)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

QUAGLIARIELLO *(PdL)*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, a me sembra francamente che ci si stia nascondendo dietro qualche formalismo eccessivo. *(Commenti dal Gruppo PD).*

PORETTI *(PD)*. Sempre colpa del formalismo!

PRESIDENTE. Avete parlato tutti, lasciamo parlare chiunque ne abbia diritto. Prego, senatore.

QUAGLIARIELLO *(PdL)*. Vorrei ricordare il percorso di questo provvedimento e ricordare che le dinamiche del potere legislativo hanno una loro autonomia e dovrebbero essere rispettate almeno da chi le innesca.

Questo provvedimento, infatti, è nato nell'altro ramo del Parlamento per iniziativa di un Gruppo dell'opposizione che ora chiede meravigliato e sconcertato cosa sia cambiato. Quali fossero le urgenze al cospetto di quello che è accaduto nel Paese ce lo siamo ricordati fino al 13 dicembre; dopodiché è stata eretta una cortina fumogena e si è fatto finta che quelle cose non fossero mai accadute, che gli atti di disponibilità e di signorilità e le ricerche di contatto per creare un clima differente nel quale tutti potessero ragionare non fossero esistiti. È molto facile fare un atto di *gentilhommerie* nel momento in cui uno è debole e poi dimenticarselo completamente.

Questo provvedimento è stato approvato nell'altro ramo del Parlamento; è arrivato in Senato in seconda lettura e sono stati presentati 1.780 emendamenti. Di fronte ad una situazione di questo tipo, ritengo che ogni Governo e ogni Esecutivo, tenendo conto delle sue priorità, abbia la possibilità di contemperare l'etica della convinzione del suo programma con l'etica della responsabilità. Una richiesta, come quella che è stata formulata oggi, nasce anche da questa conciliazione di esigenze. Non mi pare che sia impossibile comprenderlo per chiunque abbia un po' di buona coscienza e sappia quali sono le dinamiche parlamentari. Avevamo 1.780 emendamenti.

L'opposizione può anche chiedere la presenza del Governo, ma non bisogna farlo con arroganza e non bisogna trasformare un dibattito sulla fiducia in qualcosa che non può neanche esistere alla luce dei nostri Regolamenti. Non può diventare un confronto diretto tra l'Esecutivo e il Legislativo; anzi, parte del Legislativo, cioè l'opposizione. *(Commenti dal Gruppo PD).* In questo momento modo cambierebbe la sua ragione di essere.

Non ci scandalizziamo che venga richiesta la presenza del Governo in un momento di dibattito come questo; ci scandalizziamo per i toni e per l'arroganza con cui viene fatto. *(Commenti dal Gruppo PD).* Tutto ciò, cari colleghi, ci fa pensare che questa sia una strategia, legittima, ma la cui malafede traspare in maniera evidente. *(Applausi dal Gruppo PdL)*. Indurre per le dinamiche parlamentari a chiedere la fiducia e strapparsi le vesti perché questa fiducia, di fronte a 1.780 emendamenti, è stata

chiesta, francamente è troppo. *(Applausi dal Gruppo PdL. Proteste dai banchi dell'opposizione).*

GIARETTA *(PD)*. Avete paura di lavorare!

BELISARIO *(IdV)*. Venga il Presidente del Consiglio!

PRESIDENTE. Colleghi, vi prego. Ha parlato l'opposizione e ha parlato la maggioranza.

Saluto ad una rappresentanza di studenti

PRESIDENTE. Sono presenti in tribuna i ragazzi della Scuola secondaria di primo grado «Scipione Ammirato» di Lecce, che salutiamo. *(Applausi).*

Ripresa della discussione sui lavori del Senato e sull'organizzazione della discussione sulla questione di fiducia

PRESIDENTE. Rispondendo a tutti, sapete bene, perché siete tutti parlamentari e conoscete il nostro Regolamento e la nostra Costituzione, quali sono i passaggi parlamentari immediatamente successivi all'apposizione della questione di fiducia, che è una delle prerogative costituzionali in capo al Governo, che ovviamente si assume la responsabilità delle proprie scelte.

Il percorso tracciato nella Conferenza dei Capigruppo va mantenuto: mi riferisco alle due chiame e al voto nella giornata di domani.

Prendo atto che l'opposizione ha chiesto la presenza del Presidente del Consiglio: si tratta di una richiesta che abbiamo girato al Ministro per i rapporti con il Parlamento, che ancora non ci ha dato notizia. Questo però non mi consente alcuna innovazione rispetto al percorso al quale siamo obbligati dal punto di vista parlamentare.

Come Presidente del Senato sono tenuto al rispetto del Regolamento e, ovviamente, della Costituzione. Ritengo quindi che dobbiamo dare seguito al dibattito sulla base di quanto abbiamo già deciso. Invito pertanto i Gruppi a far pervenire alla Presidenza i nominativi degli iscritti a parlare, ricordando che la Conferenza dei Capigruppo ha individuato il percorso dei passaggi successivi all'apposizione della questione di fiducia.

FINOCCHIARO *(PD)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FINOCCHIARO *(PD)*. Signor Presidente, intervengo per un richiamo al Regolamento e per far presente al senatore Quagliariello che abbiamo avanzato una richiesta di natura squisitamente politica, senza arroganza.

L'arroganza è di chi pone il voto di fiducia su un provvedimento di origine parlamentare perché non vuole stare seduto in quest'Aula due giorni a fare il suo dovere, che è quello di votare gli emendamenti dell'opposizione ascoltandone le motivazioni. *(Applausi dal Gruppo PD).*

Non vorrei ricordarle che nella scorsa legislatura un Gruppo che aveva un voto di maggioranza fece 1.740 votazioni sulla finanziaria per dare la possibilità ai colleghi dell'opposizione di spiegare le loro ragioni. Altro che arroganza! Voi ne siete maestri: di arroganza, prepotenza e oltraggio alla Costituzione! *(Applausi dal Gruppo PD. Commenti dal Gruppo PdL).*

Signor Presidente, vorrei richiamarmi al Regolamento citando un parere della Giunta per il Regolamento del 19 marzo 1984 per continuare a sostenere la nostra richiesta che il Presidente del Consiglio venga in quest'Aula. Ha dichiarato la Giunta per il Regolamento: «Alla discussione sul testo in ordine al quale il Governo abbia posto la questione di fiducia si applicano, secondo la prassi costante e non contestata, le norme generali relative alla disciplina della discussione, nonché quelle che regolano l'organizzazione dei lavori».

Senatore Quagliariello, francamente non vedo nella nostra richiesta e in questo richiamo al Regolamento alcuna pretesa arrogante, se non la difesa cocciuta e determinata delle prerogative del Senato, non delle opposizioni. Dovrebbe essere suo interesse, senatore Quagliariello, dopo che, per ragioni che non so a che cosa ricondurre, è stata posta la questione di fiducia sul testo in materia di legittimo impedimento, che il Governo venga in questa sede ad assumersi e a condividere la responsabilità di un provvedimento di questo genere.

Mi lasci anche dire: non se la prenda con i piccoli, se la prenda con questo Gruppo, senatore Quagliariello. *(Applausi dal Gruppo PD).* Siamo noi che abbiamo chiesto per primi la presenza del Presidente del Consiglio. Non faccia il prepotente con il collega D'Alia; lo faccia con me il prepotente. *(Commenti dal Gruppo PdL).* Le dirò anche che, poiché io non ho mai, in nessun momento, pensato di poter mettere la mia firma sotto nessuna norma che anche lontanamente assomigliasse al legittimo impedimento, sono qui scevra da colpe precedenti. E con me se la può pigliare con tutto il gusto che le pare! *(Applausi dal Gruppo PD e dei senatori Pardi e Astore).*

D'ALIA *(UDC-SVP-IS-Aut)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

D'ALIA *(UDC-SVP-IS-Aut)*. Signor Presidente, vorrei intervenire per un richiamo al Regolamento. Tra l'altro, vorrei che lei estendesse la richiesta della presenza in Aula, oltre che al Presidente del Consiglio, qualora fosse legittimamente impossibilitato (così non ci fraintendiamo), anche al Ministro della giustizia. *(Applausi dai Gruppi UDC-SVP-IS-Aut e PD).*

Ringrazio la collega Finocchiaro. Vorrei dire al collega Quagliariello che noi, con molta onestà e con grande disponibilità, alla Camera abbiamo proposto un percorso. Noi abbiamo presentato sette emendamenti, senatore Quagliariello, e il Regolamento lo conosciamo, magari non quanto lei, che è bravissimo, ma lo conosciamo. Il tempo, anche nella prossima settimana, per chiudere il percorso dell'esame del provvedimento sul legittimo impedimento sarebbe stato abbondantemente sufficiente e soddisfacente per tutti.

Ciò che non va è l'arroganza di pensare di prendere in giro anche i Gruppi di opposizione: questo è quello di cui voi dovreste ogni tanto – non dico sempre, anche poco poco – vergognarvi. *(Vivi, prolungati applausi dai Gruppi IdV, PD e del senatore Astore).*

PRESIDENTE. Colleghi, vorrei ribadire un concetto, una mia considerazione. La richiesta della presidente Finocchiaro in merito alla presenza del Presidente del Consiglio è una richiesta politicamente legittima: non ci trovo niente di strano. Comunque, nessun rimedio parlamentare è previsto per la obbligatorietà della presenza del Presidente del Consiglio. Il richiamo fatto dalla presidente Finocchiaro alla ordinarietà della legislazione per la presenza del Governo – lei mi insegna – è disciplinato organicamente dalla facoltà del Governo di farsi rappresentare in Aula. Tante volte, dai banchi sia della maggioranza che dell'opposizione, ho visto chi mi ha preceduto su questo autorevole scanno replicare che il Governo era rappresentato.

Consentitemi soltanto una mia personale considerazione, che può essere smentita anche dall'impedimento del Ministro della giustizia: condivido l'opportunità ventilata dal presidente D'Alia della presenza del Ministro della giustizia, ma sono valutazioni che devono confrontarsi poi con l'obiettiva disponibilità dei rappresentanti del Governo.

Fermo restando che quella della presidente Finocchiaro è una proposta di carattere politico, legittima perché ognuno esplica il suo ruolo e quindi la presidente Finocchiaro manifesta la sua idea, a me sta naturalmente applicare le regole e le regole, le conosciamo tutti, non impongono proceduralmente, né a me né a nessuno, di pretendere la presenza del Presidente del Consiglio. La possiamo auspicare, l'opposizione l'ha chiesta, aspettiamo che il Ministro per i rapporti con il Parlamento ci faccia avere una risposta.

GIARETTA *(PD)*. Lei è il Presidente. Deve richiedere la presenza del Presidente del Consiglio. Il Presidente del Consiglio ha paura del Parlamento!

PRESIDENTE. Io devo essere garante delle regole e le regole dicono questo. La presenza dell'Esecutivo è garantita dalla presenza nei banchi del Governo di un suo rappresentante. Noi dobbiamo proseguire con i nostri lavori. *(Commenti del senatore Garraffa).*

Ogni parte politica naturalmente è responsabile delle proprie iniziative, delle proprie richieste: ci mancherebbe! Ovviamente, in quest'Aula c'è libertà di parola, però questo argomento lo ritengo chiuso.

ZANDA *(PD)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ZANDA *(PD)*. Signor Presidente, prendendo atto delle sue comunicazioni e per dare ai nostri lavori un ordine necessario, siamo a chiederle di chiudere la seduta odierna e di riconvocarci domani mattina, quando lei avrà avuto modo di sapere dal Governo quale Ministro è libero di poter partecipare e dare così decoro a questa discussione.

PRESIDENTE. Siccome vi sono già degli iscritti a parlare (che non sono del vostro Gruppo) e devo rispettare anche le richieste degli altri, farei intervenire gli altri iscritti a parlare, fermo restando che, ove le discussione dovesse concludersi – cosa che io prevedo – prima delle 21, la seduta avrà termine e domani riprenderemo i nostri lavori. Quindi, non capisco per quale motivo devo sospendere. Non vi sono iscritti a parlare del suo Gruppo, però ve ne sono altri.

ZANDA *(PD)*. Presidente, penso che convenga veramente cominciare domani la discussione, in quanto ritengo che sia bene che tutta la discussione, anche quella che vedrà partecipare i senatori della maggioranza, avvenga alla presenza in Aula di un Ministro competente.

GIAMBRONE *(IdV)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIAMBRONE *(IdV)*. Signor Presidente, il nostro Gruppo si associa alle parole del presidente Zanda. Abbiamo degli iscritti a parlare nella giornata di oggi. Siccome riteniamo che la richiesta fatta dal presidente Zanda sia una richiesta di buon senso, e anche noi attendiamo di sapere dal Ministro per i rapporti con il Parlamento se domani verrà il Presidente del Consiglio o, se non viene, chi sarà presente, cancelliamo l'iscrizione a parlare dei nostri senatori questa sera e appoggiamo la richiesta di cominciare la discussione domani mattina.

PRESIDENTE. Ne prendo atto.

Prima di togliere la seduta, ricordo comunque a tutti che domani abbiamo degli appuntamenti inderogabili, ossia le due chiame sulla fiducia, rispettivamente alle ore 17 e alle ore 18.

LEGNINI *(PD)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LEGNINI *(PD)*. Signor Presidente, intervengo soltanto per dire che, sulla base di quanto lei poco fa ci ha detto, cioè che il Presidente del Senato non sarebbe obbligato ad accedere alla richiesta che è stata formulata dal nostro Capogruppo...

PRESIDENTE. No. Io ho trasmesso la richiesta per il tramite del Ministro per i rapporti con il Parlamento in diretta, in Conferenza dei Capigruppo. Non ho strumenti per imporre al Presidente del Consiglio la sua presenza in Aula, né io né i miei predecessori.

LEGNINI *(PD)*. Benissimo. Preso atto di questo suo chiarimento, vorrei sottoporle un ulteriore profilo regolamentare, fermo restando quanto è stato detto così efficacemente dalla presidente Finocchiaro e dagli altri Presidenti dei Gruppi: la questione di fiducia, signor Presidente, secondo il nostro Regolamento, deve essere motivata.

PRESIDENTE. Il Ministro l'ha motivata.

LEGNINI *(PD)*. No, non l'ha affatto motivata.

L'articolo 161 del Regolamento stabilisce che la mozione di fiducia e quella di sfiducia al Governo devono essere motivate. Ora, poiché siamo in presenza di un caso assolutamente singolare, come è stato già ricordato (il presidente Quagliariello ha detto che il disegno di legge in esame nasce su iniziativa di un Gruppo di opposizione, l'UDC), abbiamo la necessità inderogabile, per rispetto del Regolamento, di conoscere la ragione per la quale il Governo ha inteso porre la questione di fiducia, anche eventualmente – è questa la richiesta ulteriore – acquisendo il verbale del Consiglio dei ministri. Si tratta di un atto che può e deve essere reso disponibile al Senato per poter accertare qual è la motivazione con la quale il Governo ha inteso porre la questione di fiducia su un disegno di legge d'iniziativa di un Gruppo parlamentare, che è un atto assolutamente privo di precedenti nella vita parlamentare del nostro Paese. *(Applausi dal Gruppo PD)*.

MALAN *(PdL)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MALAN *(PdL)*. Signor Presidente, intervengo in merito al richiamo al Regolamento.

Il Regolamento, come ha detto il senatore Legnini, effettivamente prevede che l'apposizione della questione di fiducia sia motivata. Il ministro Vito, però, l'ha motivata.

LEGNINI *(PD)*. Dove? Quando? Non l'abbiamo sentito.

MALAN *(PdL)*. La motivazione è stata anche ripresa dalle agenzie. Ormai, essendo trascorso il tempo necessario, può essere consultato anche il resoconto in corso di seduta. Capiamo che le motivazioni possano non essere condivise dall'opposizione, ma l'obbligo è di motivarle, non di motivarle in modo che piacciano a tutti.

Quanto al verbale del Consiglio dei ministri, ricordo che nella scorsa legislatura sollevammo il caso di una fiducia che non risultava essere stata autorizzata dal Consiglio dei ministri: presentammo una normale interrogazione e, dopo molti mesi, ci fu risposto che, nonostante quanto alcuni Ministri avevano precisamente e specificatamente riferito alla fine del Consiglio dei ministri, quest'ultimo aveva effettivamente autorizzato l'apposizione della questione di fiducia. Mai, però, ne fu trasmessa la motivazione. Naturalmente, è facoltà del Consiglio dei ministri trasmettere il verbale, ma mi sembra ovvio che si tratti delle stesse motivazioni che il ministro Vito ha riferito poc'anzi. *(Applausi dal Gruppo PdL).*

Interrogazioni, annunzio

PRESIDENTE. Comunico che sono pervenute alla Presidenza interrogazioni con richiesta di risposta scritta, pubblicate nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Ordine del giorno per le sedute di mercoledì 10 marzo 2010

PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi domani, mercoledì 10 marzo, in due sedute pubbliche, la prima alle ore 9,30 e la seconda alle ore 15, con il seguente ordine del giorno:

Seguito della discussione del disegno di legge:

Disposizioni in materia di impedimento a comparire in udienza (1996) *(Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Consolo; Biancofiore e Bertolini; La Loggia; Costa e Brigandì; Vietti; Palomba; Paniz) (Relazione orale).*

La seduta è tolta *(ore 19,47).*

Licenziato per la composizione e la stampa dall'Ufficio dei Resoconti parlamentari alle ore 0,30

Allegato B

Testo integrale dell'intervento della senatrice Della Monica nella discussione generale del disegno di legge n. 1996

A) *Il Governo* dominus *del processo*

Repetita non iuvant. Non potrebbe definirsi con parole diverse da quelle usate da Glauco Giostra la fatale tendenza di Governo e maggioranza a reiterare, peraltro con dolosa preordinazione, gli stessi, gravissimi errori: distorcere la legge, in violazione della Costituzione e in danno dei cittadini tutti, per favorire i personalissimi interessi dei soliti noti.

Basti pensare che, in seguito alle denunce d'incostituzionalità del lodo Schifani da parte delle allora opposizioni e alla declaratoria di illegittimità di tale legge da parte della Consulta, a legislatura appena iniziata Governo e maggioranza hanno approvato una legge (il cosiddetto lodo Alfano) del tutto analoga alla prima, tenendo in non cale le proteste delle opposizioni, basate su ragioni coincidenti con quelle su cui si è fondata l'ennesima declaratoria di illegittimità da parte della sentenza n. 262 del 2009 della Consulta. Ebbene, come nulla fosse, la maggioranza intende approvare un disegno di legge (ancora una volta ordinaria) che, in violazione della Costituzione e del giudicato costituzionale, ripropone – ancorché sotto la diversa veste del «legittimo impedimento» – la stessa forma di immunità che dal 2003 si tenta di introdurre. Con l'aggravante che stavolta non si tratta di «proteggere» le sole quattro più alte cariche dello Stato, ma una categoria molto più estesa di figure istituzionali: l'intero collegio del Consiglio dei ministri.

Dell'incostituzionalità di una simile distorsione dell'istituto del legittimo impedimento – per ben altri fini previsto dal codice di rito – si trae conferma in primo luogo dalla stessa sentenza n. 262 del 2009 che ha sancito l'incostituzionalità del lodo Alfano. In quella pronuncia, nel ritenere inammissibile la tesi della parte privata volta a individuare la finalità della legge nel garantire il diritto di difesa del titolare delle quattro alte cariche, assimilando così la prerogativa prevista a una sorta di presunzione assoluta di legittimo impedimento, si afferma infatti che «il legittimo impedimento a comparire ha già rilevanza nel processo penale e non sarebbe stata necessaria la norma denunciata per tutelare, sotto tale aspetto, la difesa dell'imputato impedito a comparire nel processo per ragioni inerenti all'alta carica da lui rivestita. La sospensione del processo per legittimo impedimento a comparire disposta ai sensi del codice di rito penale contempera il diritto di difesa con le esigenze dell'esercizio della giurisdizione, differenziando la posizione processuale del componente di un organo costituzionale solo per lo stretto necessario, senza alcun meccanismo automatico e generale (sentenze n. 451 del 2005, n. 391 e n. 39 del 2004 e

n. 225 del 2001)». Di più: si precisa che «sarebbe intrinsecamente irragionevole e sproporzionata (...) la previsione di una presunzione legale assoluta di legittimo impedimento derivante dal solo fatto della titolarità della carica. Tale presunzione *iuris et de iure* impedirebbe, infatti, qualsiasi verifica circa l'effettiva sussistenza dell'impedimento a comparire in giudizio e renderebbe operante la sospensione processuale anche nei casi in cui non sussista alcun impedimento e, quindi, non vi sia, in concreto, alcuna esigenza di tutelare il diritto di difesa.».

Ebbene, il disegno di legge in esame realizza esattamente ciò che la Corte ha definito essere inammissibile. Infatti, si riconosce a tutti i membri del Consiglio dei ministri il potere di autocertificarsi un impedimento a comparire in udienza, legittimo *ex lege,* anche per periodi di sei mesi; potere il cui esercizio è insindacabile da parte del giudice, ridotto al rango di mero notaio dell'attività di Governo. Tale istituto scardina totalmente la *ratio* del legittimo impedimento, precludendo quel bilanciamento tra opposte esigenze (l'esercizio del mandato istituzionale e il diritto di difesa da un lato e la corretta amministrazione della giustizia, dall'altro, cui «non sono indifferenti i tempi del processo»: Corte costituzionale, sentenza n. 140 del 2003), dichiarato dalla Corte costituzionale necessario al rispetto del principio di leale collaborazione tra organi istituzionali, e che richiede non già un'automatica e generalizzata sospensione del processo ma la fissazione del calendario di udienza secondo modalità compatibili con entrambe le suddette esigenze, fermo restando il potere-dovere del giudice di verificare caso per caso l'effettiva sussistenza dell'impedimento addotto. Il disegno di legge in esame sancisce invece, in favore dei titolari di cariche di Governo, una presunzione di legittimo impedimento assoluta, automatica e non modulabile nel tempo secondo le esigenze di volta in volta addotte, del tutto incongruente dunque rispetto alla finalità di assicurare il diritto di difesa all'imputato, potendo il previsto termine sospensivo essere sproporzionato sia per eccesso che per difetto, a seconda dei casi, non potendo in alcun modo il giudice valutarne la congruità. In tal modo si realizza non solo un'alterazione del rapporto tra poteri dello Stato a detrimento della magistratura e a favore del Governo, ma si finisce per sottomettere addirittura la funzione giurisdizionale (il cui esercizio è finalizzato alla tutela dei diritti di tutti i cittadini e in primo luogo di quelli delle parti processuali) all'insindacabile arbitrio dell'esecutivo. *Dominus* del processo non sarà più dunque il giudice ma l'organo governativo che certificherà, con decisione insindacabile, la sussistenza di un impedimento a comparire, idoneo a dettare il calendario delle udienze e quindi le modalità di esercizio della giurisdizione, in violazione dell'articolo 101, capoverso, della Costituzione, secondo cui i giudici sono soggetti soltanto alla legge (e non anche al Governo) nonché dei principi del corretto processo e del diritto alla tutela giurisdizionale delle controparti processuali (articoli 111 e 24 della Costituzione), che saranno vittime di una denegata giustizia in nome del «supremo» interesse all'esercizio del mandato (confronta CEDU, sentenza 3 aprile 2003, Agnastopulos c. Grecia, secondo cui costituisce violazione del corretto processo la circostanza che la vittima,

dopo essersi rivolta al giudice penale, possa essere costretto, a distanza di molto tempo, a trasferire le sue pretese in sede civile). E ciò stupisce vieppiù se si considera che proprio la maggioranza che oggi vota a favore di questo disegno di legge è giunta, con il disegno di legge sul processo breve, al punto di sacrificare l'accertamento della verità processuale in nome della ragionevole durata del processo, preferendone l'estinzione alla prosecuzione per un tempo ritenuto troppo lungo!

Un'ulteriore violazione dei diritti delle vittime e dell'effettività della tutela giurisdizionale deriva altresì dall'assenza di norme che consentano, a processo sospeso, di compiere gli atti urgenti e non rinviabili, come sempre viene previsto nei casi di sospensione del processo (confronta, ad esempio, gli articoli 3, comma 3, 41, comma 2, 47 comma 3, 71, comma 4, e 344, comma 3, del Codice di procedura penale), per non pregiudicare «l'acquisizione al processo di elementi necessari all'accertamento dei fatti e per garantire l'effettività del diritto delle parti alla prova, che sarebbe altrimenti irrimediabilmente perduta» (come ebbe a esprimersi, con riguardo all'incostituzionalità dell'articolo 392 del Codice di procedura penale, la Corte costituzionale, con sentenza n. 77 del 1994).

Manca inoltre del tutto un sistema per impedire che un simile istituto si presti a indebite strumentalizzazioni ed abusi. Una volta che la Presidenza del Consiglio, con un atto fidefacente, abbia attestato che, ad esempio, nei successivi sei mesi non c'è un sol giorno in cui il Presidente possa partecipare alle udienze – neppure il sabato o la domenica, giorni nei quali il giudice deve essere disposto a tenere udienza, come ha insegnato la Corte costituzionale (sentenza n. 225 del 2001), soprattutto quando si tratta di conciliare i giorni della giustizia con le agende dei titolari delle alte cariche istituzionali – cosa accadrebbe se risultasse che qualcuno di quei 180 giorni sia stato dedicato dal membro del Governo ad altro, ad interessi privati? Si dovrebbe avviate un procedimento per falso ideologico a carico di colui che abbia certificato l'impedimento senza soluzione di continuità, talvolta anche in concorso con il soggetto beneficiario, che peraltro – Presidente o ministro che sia – avrebbe diritto alla sospensione del giudizio, sempre che un altro funzionario sia disposto a certificare l'impedimento ostativo. Si tratta di delicate implicazioni, foriere di preoccupanti momenti di frizione tra politica e magistratura, tanto più inquietanti se si pensa che, almeno stando all'intenzione palesata dai suoi sostenitori, questo disegno di legge vorrebbe essere proprio il primo passo verso il superamento di tale frizione.

B) *Un'immunità travestita da legittimo impedimento*

Dunque l'assenza, nella disciplina in esame, di ogni possibilità per il giudice di compiere la verifica dell'effettiva sussistenza dell'impedimento addotto e il non essersi limitato il legislatore a differenziare «la posizione processuale del componente di un organo costituzionale solo per lo stretto necessario» – come invece richiesto dalla Corte – dimostra come non di legittimo impedimento si tratti, ma di un'immunità; di una prerogativa co-

stituzionale che mai potrebbe introdursi con legge ordinaria. Chiarisce infatti la Corte nella citata sentenza che la disciplina di tali istituti, in quanto «diretti a realizzare un delicato ed essenziale equilibrio tra i diversi poteri dello Stato» non può essere alterata dal legislatore ordinario «*né in peius né in melius*».

Un'ulteriore conferma della natura immunitaria dell'istituto introdotto (pur dissimulato sotto le vesti del legittimo impedimento) si rinviene peraltro nello stesso articolo 2, comma 1, del disegno di legge, ove, con una sorta di *lapsus calami*, si precisa che «le disposizioni di cui all'articolo 1 si applicano sino alla data di entrata in vigore della legge costituzionale recante la disciplina organica delle prerogative del Presidente del Consiglio», al fine di consentirgli «il sereno svolgimento delle funzioni». Non dunque per tutelare il diritto di difesa del Presidente-imputato, bensì la sua serenità, come significativamente si ripromettevano di fare, attraverso la sospensione automatica dei processi, già il cosiddetto lodo Schifani e il cosiddetto lodo Alfano.

D'altra parte, se davvero si fosse avuta a cuore la tutela del diritto di difesa del Presidente del Consiglio ogniqualvolta l'impegnativo svolgimento delle sue funzioni ne comprometta la possibilità di partecipare attivamente nel processo, probabilmente non ci sarebbe stato bisogno neppure di intervenire: il codice di rito prevede già il diritto al rinvio dell'udienza per tutti gli imputati impossibilitati a parteciparvi. Quanto poi alle maggiori difficoltà che comprensibilmente può incontrare il titolare di un'alta carica istituzionale nel prendere parte al processo, la prassi giudiziaria può e deve farsene carico – come insegna la Corte costituzionale – coordinando le esigenze della giustizia con quelle della politica (Corte costituzionale, sentenza n. 225 del 2001).

Tale violazione dei principi costituzionali è vieppiù asseverata dall'intrinseca indeterminatezza delle funzioni il cui esercizio costituisce presunzione *ex lege* di legittimo impedimento. Il riferimento a «ogni attività comunque coessenziale alle funzioni di governo», meramente certificata dall'organo di appartenenza, si presta infatti a determinare uno stallo del processo che può giungere sino a 18 mesi, anche nei casi in cui la partecipazione all'udienza del titolare di carica governativa non avrebbe in alcun modo rappresentato un *vulnus* all'esercizio del mandato.

Dunque, l'introduzione di una simile prerogativa potrebbe ritenersi preclusa finanche al legislatore costituzionale, in quanto non solo incide su un principio supremo dell'ordinamento, quale quello di eguaglianza e pari trattamento rispetto alla giurisdizione – sottratto persino alla procedura di revisione (Corte costituzionale, n. 1146 del 1988) – ma deroga a tale principio in maniera assolutamente irragionevole, senza differenziare la posizione processuale del membro del Governo solo per lo stretto necessario. *A fortiori*, una simile disciplina non può essere introdotta certamente con legge ordinaria senza violare l'articolo 138 della Costituzione (come già verificatosi con il lodo Schifani e il lodo Alfano).

C) *Gli ulteriori profili di intrinseca irragionevolezza del disegno di legge*

Ma l'intrinseca irragionevolezza della disciplina proposta dal disegno di legge può apprezzarsi anche in relazione alla più pregnante tutela così apprestata con legge ordinaria ai processi per reati extra o pre-funzionali (che secondo la sentenza n. 262 del 2009 non possono ritenersi presuntivamente meno gravi di quelli funzionali) rispetto a quanto stabilito dall'articolo 96 della Costituzione e dalla legge costituzionale n. 1 del 1989 per i reati funzionali. Si realizza infatti la paradossale conseguenza per cui, a parità di impegni istituzionali, il Presidente del Consiglio potrebbe ottenere il rinvio per legittimo impedimento di un processo per reato comune ed essere processato, al contempo, per un reato funzionale.

Si aggiunga che, a differenza di quanto avviene per l'appunto con l'articolo 96 della Costituzione, il disegno di legge in esame non opera il bilanciamento – costituzionalmente dovuto, come da insegnamento costante della Corte – tra le esigenze di funzionamento degli organi apicali dello Stato e quelle della giustizia, ma si limita a disporre che queste debbano essere sacrificate a quelle, in violazione degli articoli 3, 24, 101 capoverso, 111 e 112 della Costituzione (il principio dell'obbligatorietà dell'esercizio dell'azione penale si riferisce infatti non solo all'inizio ma anche alla prosecuzione in giudizio dell'azione), oltre che, come già detto, dell'articolo 138. Si consideri infine come la prolungata sospensione del processo introduca un grave fattore gravemente distorsivo delle dinamiche processuali e dei principi del corretto processo. In particolare, se il legittimo impedimento viene fatto valere a istruttoria probatoria iniziata o conclusa, il giudice sarà costretto a pronunciare sentenza sulla base dei verbali e di qualche sbiaditissimo ricordo, non propriamente all'insegna dei fondanti principi dell'oralità e della concentrazione dibattimentale. Si aggiunga che, probabilmente, alla ripresa del processo sarà estremamente difficile o addirittura precluso (ad esempio, per intervenuta pronuncia a carico di un coimputato) comporre il medesimo collegio che aveva istruito il dibattimento prima della sospensione (Giostra). Cosi il giudizio, che abbia subito una lunga interruzione, andrebbe spesso rifatto da capo, ripetendo l'assunzione delle medesime prove a distanza di anni, con il rischio incombente della prescrizione. Considerazione, questa, che vale a dimostrare come la prevista sospensione del decorso della prescrizione (articolo 1, comma 5) sia poco più che una norma-manifesto.

Se non la prescrizione, sarebbe comunque sempre dietro l'angolo di un processo sospeso la sua irragionevole durata, ancora una volta in violazione dei principi del corretto processo. Ancora, nel caso di concorso di persone nel reato, il processo potrebbe procedere separatamente nei confronti di quanti non possono avvalersi della prerogativa *de qua*. In costanza di sospensione del processo per i membri del Governo, dunque, i correi potrebbero essere giudicati e condannati, ingenerando sospetti (legittimi) sul rappresentante delle istituzioni, che sarebbero così ulteriormente delegittimate e private della fiducia dei cittadini. Fiducia che sarebbe ancor più erosa qualora l'imputato privilegiato, alla ripresa del

suo processo dopo la sospensione, venisse prosciolto per l'impossibilità di formare la prova o per intervenuta prescrizione.

Oltre che violare la Costituzione e i diritti delle parti processuali, questo disegno di legge rischia dunque di minare ulteriormente la legittimazione delle istituzioni e il loro fondamento democratico, con un effetto che andrebbe ben al di là della situazione contingente cui si sviluppa oggi la crisi della politica.

Congedi e missioni

Sono in congedo i senatori: Alberti Casellati, Caliendo, Caselli, Castelli, Ciampi, Ciarrapico, Contini, Davico, Dell'Utri, Giovanardi, Mantica, Mantovani, Palma, Pera, Ramponi, Viceconte e Viespoli.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Bianchi, Coronella, Mazzuconi e Negri, per attività della Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti.

Disegni di legge, assegnazione

In sede referente

13ª Commissione permanente Territorio, ambiente, beni ambientali
Sen. Villari Riccardo
Disposizioni in materia di vincolo paesistico e coordinamento tra norme sul condono edilizio (1964)
previ pareri delle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 2ª (Giustizia), 5ª (Bilancio)
(assegnato in data 24/02/2010);

1ª Commissione permanente Affari Costituzionali
Sen. Franco Vittoria
Istituzione del Fondo per la tutela, la valorizzazione e la diffusione della lingua italiana (1987)
previ pareri delle Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione), 5ª (Bilancio), 7ª (Istruzione pubblica, beni culturali)
(assegnato in data 09/03/2010);

1ª Commissione permanente Affari Costituzionali
Sen. Zanda Luigi ed altri
Abrogazione del comma 5 dell'articolo 5-bis del decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401, in materia di dichiarazione dei grandi eventi rientranti nella competenza del Dipartimento della protezione civile (2008)
previ pareri delle Commissioni 5ª (Bilancio), 13ª (Territorio, ambiente, beni ambientali)
(assegnato in data 09/03/2010);

2ª Commissione permanente Giustizia
Sen. Della Monica Silvia
Nuove norme in materia di destinazione dei magistrati ordinari al termine del tirocinio (1951)
previ pareri delle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 5ª (Bilancio)
(assegnato in data 09/03/2010);

2ª Commissione permanente Giustizia
Sen. Thaler Ausserhofer Helga
Modifica al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, in materia di facilitazioni delle modalità del rilascio del certificato di eredità nel sistema tavolare (1972)
previ pareri delle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali)
(assegnato in data 09/03/2010);

6ª Commissione permanente Finanze e tesoro
Sen. Pinzger Manfred
Istituzione di un Fondo di garanzia per lavoratori impiegati con contratti di lavoro flessibile (1997)
previ pareri delle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 5ª (Bilancio), 11ª (Lavoro, previdenza sociale), 13ª (Territorio, ambiente, beni ambientali), 14ª (Politiche dell'Unione europea)
(assegnato in data 09/03/2010);

9ª Commissione permanente Agricoltura e produzione agroalimentare
Sen. Pinzger Manfred
Rifinanziamento del Fondo di solidarietà nazionale – incentivi assicurativi (2015)
previ pareri delle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 5ª (Bilancio), 6ª (Finanze e tesoro), 10ª (Industria, commercio, turismo), 14ª (Politiche dell'Unione europea), Commissione parlamentare questioni regionali
(assegnato in data 09/03/2010);

11ª Commissione permanente Lavoro, previdenza sociale
Sen. Treu Tiziano
Delega al Governo per l'introduzione della pensione di base e l'unificazione graduale dell'aliquota contributiva a favore dei lavoratori alla prima occupazione, nonché per l'introduzione del pensionamento flessibile e la revisione dei trattamenti previdenziali vigenti (1958)
previ pareri delle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 5ª (Bilancio), 6ª (Finanze e tesoro), 10ª (Industria, commercio, turismo), Commissione parlamentare questioni regionali
(assegnato in data 09/03/2010);

11ª Commissione permanente Lavoro, previdenza sociale

Sen. Gentile Antonio

Modifica dell'articolo 42-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, in materia di assegnazione temporanea (1979)

previ pareri delle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 5ª (Bilancio)

(assegnato in data 09/03/2010);

11ª Commissione permanente Lavoro, previdenza sociale

Sen. Nerozzi Paolo

Istituzione del contratto unico di ingresso (2000)

previ pareri delle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 2ª (Giustizia), 5ª (Bilancio), 6ª (Finanze e tesoro), 14ª (Politiche dell'Unione europea)

(assegnato in data 09/03/2010);

11ª Commissione permanente Lavoro, previdenza sociale

Sen. Pinzger Manfred

Disposizioni in materia di esenzione dal pagamento della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani e della bolletta per la fornitura del servizio idrico, nonchè di riduzione delle tariffe per il servizio di trasmissione, distribuzione e misura dell'energia elettrica e del gas per i pensionati a basso reddito (2016)

previ pareri delle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 5ª (Bilancio), 6ª (Finanze e tesoro), 10ª (Industria, commercio, turismo), 13ª (Territorio, ambiente, beni ambientali)

(assegnato in data 09/03/2010);

Commissioni 2º e 12º riunite

Sen. Bianchi Dorina

Disposizioni per il controllo e la prevenzione nell'uso di sostanze stupefacenti in attività lavorative di rilevanza sociale (1914)

previ pareri delle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 5ª (Bilancio), 7ª (Istruzione pubblica, beni culturali), 8ª (Lavori pubblici, comunicazioni), 11ª (Lavoro, previdenza sociale)

(assegnato in data 09/03/2010).

Affari assegnati

È stato deferito alla 9ª Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare), ai sensi dell'articolo 34, comma 1, e per gli effetti di cui all'articolo 50, comma 2, del Regolamento, l'affare concernente le problematiche relative al comparto del tabacco (Atto n. 345).

Governo, trasmissione di atti

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con lettera in data 18 febbraio 2010, ha inviato, ai sensi dell'articolo 20, comma 2, della legge 21 dicembre 1978, n. 845, la relazione sullo stato e sulle previsioni delle attività di formazione professionale, relativa all'anno formativo 2008-2009.

Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 5ª e alla 11ª Commissione permanente (Atto n. 343).

Il Ministro dell'economia e delle finanze, con lettera in data 1° marzo 2010, ha inviato il documento che espone il monitoraggio gestionale delle entrate e delle spese del bilancio dello Stato, realizzato secondo le regole di contabilità nazionale «Sec 95», aggiornato al mese di agosto 2009 (Atto n. 344).

Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 5ª Commissione permanente.

Commissione europea, trasmissione di progetti di atti normativi per il parere motivato ai fini del controllo sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità

La Commissione europea, in data 9 marzo 2010, ha inviato, per l'acquisizione del parere motivato previsto dal protocollo n. 2 del Trattato sull'Unione europea e del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea relativo all'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità, la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2009/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la rilevazione statistica dei trasporti di merci e di passeggeri via mare (COM 2010 65 definitivo).

Ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento, il predetto atto è deferito alla 8ª Commissione permanente che, ai fini del controllo sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e proporzionalità, esprimerà il parere motivato entro il termine del 22 aprile 2010.

Le Commissioni 3ª e 14ª potranno formulare osservazioni e proposte alla Commissione di merito entro il 15 aprile 2010.

Corte dei conti, trasmissione di relazioni sulla gestione finanziaria di enti

Il Presidente della Sezione del controllo sugli Enti della Corte dei conti, con lettere in data 3 e 5 marzo 2010, in adempimento al disposto dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, ha inviato la determinazione e la relativa relazione sulla gestione finanziaria:

della Lega Navale italiana, per l'esercizio 2008. Il predetto documento è stato deferito, ai sensi dell'articolo 131 del Regolamento, alla 4ª, alla 5ª e alla 8ª Commissione permanente *(Doc*. XV, n. 173);

della Fintecna SpA, per gli esercizi 2007 e 2008. Il predetto documento è stato deferito, ai sensi dell'articolo 131 del Regolamento, alla 5ª e alla 10ª Commissione permanente *(Doc*. XV, n. 174).

Alle determinazioni sono allegati i documenti fatti pervenire dagli enti suddetti ai sensi dell'articolo 4, primo comma, della legge stessa.

Petizioni, annunzio

Sono state presentate le seguenti petizioni:

il signor Alessandro Rocchi, di Roma, chiede:

nuove norme concernenti il pagamento del canone RAI-TV *(Petizione n. 1109)*;

nuove disposizioni a tutela del cittadino in materia di sottoscrizione di contratti e versamento di quote associative *(Petizione n. 1110)*;

nuove norme concernenti la sottoscrizione di deleghe ad avvocati *(Petizione n. 1111)*;

nuove norme a tutela del cliente in materia di procura legale *(Petizione n. 1112)*;

misure per una maggiore razionalizzazione e trasparenza delle spese relative all'acquisto di beni mobili nei pubblici uffici *(Petizione n. 1113);*

interventi in materia di affissioni abusive *(Petizione n. 1114)*;

interventi atti ad assicurare la massima trasparenza nei pubblici concorsi *(Petizione n. 1115)*;

nuove norme anti-corruzione nelle procedure per l'aggiudicazione di appalti pubblici *(Petizione n. 1116)*;

il signor Ennio Iezzi, di Ortona (Chieti), e la signora Graziella Todesco, di Moncalieri (Torino), chiedono l'adozione di un'articolata serie di provvedimenti atti ad assicurare la piena applicazione della Costituzione *(Petizione n. 1117)*.

Tali petizioni, ai sensi dell'articolo 140 del Regolamento, sono state trasmesse alle Commissioni competenti.

Interrogazioni, apposizione di nuove firme

Il senatore Di Giovan Paolo ha aggiunto la propria firma all'interrogazione 3-01168, della senatrice Mongiello.

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

DIGILIO. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* – Premesso che la situazione di erosione della spiaggia a Metaponto di Bernalda (Matera) e in buona parte della costa ionico-metapontina in provincia di Matera, già dal 2009 e dopo le continue mareggiate, è sempre più allarmante;

tenuto conto che:

da giorni gli operatori turistici, i titolari di attività economiche e produttive, i cittadini di Metaponto e Bernalda attuano iniziative clamorose di protesta;

in particolare una decina di persone si sono incatenate sulla torre dell'orologio del Municipio di Bernalda, Comune di cui Metaponto è frazione;

sarebbe inoltre opportuno un sopralluogo del Dipartimento per la protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri;

l'interrogante chiede di sapere:

se si ritenga di dover intervenire al fine di valutare l'opportunità di un immediato sopralluogo da parte di funzionari del Dipartimento per la protezione civile;

se e in quali modi si intenda intervenire al fine di valutare le rivendicazioni avanzate da operatori turistici, cittadini e amministratori locali;

se e come si intenda intervenire, a breve e medio termine, anche con misure straordinarie e di emergenza, al fine di contrastare il fenomeno dell'erosione della costa di Metaponto e in generale ionico-metapontina;

se si intenda intervenire, di concerto con le istituzioni locali e/o regionali, al fine di dichiarare lo stato di calamità naturale.

(4-02835)

COMPAGNA, DE FEO. – *Al Ministro dell'interno.* – Premesso che:

i cittadini del Comune di San Cipriano d'Aversa (Caserta) sono chiamati al voto per la prossima tornata elettorale del 28 e 29 marzo 2010, in conseguenza del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri con il quale veniva disposto lo scioglimento degli organi elettivi del medesimo Comune, a causa di accertati condizionamenti della malavita organizzata sull'attività dell'Ente;

in tale contesto territoriale, caratterizzato dalla forte presenza di organizzazioni criminali, diverse anomalie – a quanto risulta agli interroganti – hanno contraddistinto il procedimento di presentazione delle candidature a sindaco ed al Consiglio comunale da parte delle liste denominate «San Cipriano è Viva» e «Rinascita San Cipriano»;

in particolare, le irregolarità riscontrate dalla competente sottocommissione elettorale di Trentola Ducenta (Caserta) sono consistite nell'omessa indicazione dei nominativi dei candidati alla carica di consigliere comunale sui moduli utilizzati per la raccolta delle sottoscrizioni necessarie alla presentazione delle liste, così da rendere assolutamente incerta la reale consapevolezza dei sottoscrittori, al momento della firma, in ordine all'effettiva composizione delle liste da presentare;

tali irregolarità hanno determinato la ricusazione delle due liste citate e dei candidati a sindaco ad esse collegate, che, pertanto, sono state escluse dal procedimento elettorale;

avverso l'esclusione della lista «Rinascita San Cipriano» sono stati presentati, da parte di alcuni cittadini elettori di San Cipriano d'Aversa, ben tre ricorsi dinanzi al competente TAR Campania – Napoli (R.G. 1250/2010, 1321/2010 e 1313/2010);

di contro, avverso l'esclusione della lista denominata «San Cipriano è Viva», stranamente, l'impugnativa giurisdizionale è stata proposta, da parte di altri cittadini elettori, al TAR Campania – Sede di Salerno (R.G. 357/2010), manifestamente non competente territorialmente;

considerato che:

vanno analiticamente ricercate le ragioni che hanno spinto i ricorrenti ad adire la sede distaccata di Salerno del TAR Campania, in luogo della sede naturale di Napoli, presso cui operano ben otto sezioni giurisdizionali con un calendario di udienze che copre quasi l'intero arco temporale della settimana;

occorre garantire la massima trasparenza delle operazioni elettorali in un territorio, come chiarito, caratterizzato da una forte presenza camorristica,

si chiede di conoscere se risultino al Ministro in indirizzo le ragioni dell'individuazione, ad avviso degli interroganti anomala, del TAR Campania sezione di Salerno in luogo della sede di Napoli, costituente, nella specie, il giudice naturale.

(4-02836)

Interrogazioni, da svolgere in Commissione

A norma dell'articolo 147 del Regolamento, la seguente interrogazione sarà svolta presso la Commissione permanente:

9ª Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare):

3-01172, della senatrice Granaiola ed altri, sulle accise sul gasolio per riscaldare le serre.